



*Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici*

* * * *

Assemblea Generale

Adunanza del 22.6.2007

N. del Protocollo 63

OGGETTO: Bozza di regolamento ex art. 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

AFFARI GENERALI

L'ASSEMBLEA GENERALE

VISTA la nota n. 0004928 del 3 aprile 2007, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso, per esame e parere, l'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (GUGLIELMI, CHIUMARULO, CIARAVOLA, D'ANTONIO, IANNIELLO, MESSERE, INZITARI, BURGHIGNOLI, BRAGA, COSCIONI, ATTANASIO, D'AGOSTINO, LUCE, PETRANGELI PAPINI, LETTERA, LINGUITI, BONFATTI PAINI, ANGOTTI, RESCE).

PREMESSO

Con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato approvato il “ Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato per brevità “Codice”.

Disposizioni correttive ed integrative sono state successivamente introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173 convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.

Il Codice all’art. 5, comma1, rinvia ad apposito regolamento le disposizioni esecutive ed attuative del codice stesso con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali.

Nel rispetto del vigente assetto delle competenze, infatti, il comma 1 precisa che con riferimento ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato il regolamento deve limitarsi agli aspetti di cui all’art. 4 comma 3.

Il comma 2 stabilisce inoltre che *“Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome”*

Quanto all’iter procedimentale ai sensi del comma 4 “Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.”

Con riferimento ai contenuti del Regolamento si riporta il testo del comma 5:

“Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;*
- b) rapporti funzionali tra soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture e relative competenze;*

- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;*
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;*
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentale, nonché procedure di accesso a tali atti;*
- f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;*
- g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo criteri stabiliti dal presente codice;*
- h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;*
- i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;*
- l) procedure di esame delle proposte di variante;*
- m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;*
- n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118 ;*
- o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;*
- p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;*
- q) tenuta dei documenti contabili;*
- r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;*
- s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.”*

Il regolamento è, inoltre, richiamato nei seguenti articoli del Codice, con riferimento agli argomenti di seguito indicati:

art. 6, comma 7, lettera m: modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;

art. 7, comma 10: modalità di funzionamento del sito informatico dell'Osservatorio;

art. 10, comma 4: funzioni del responsabile del procedimento ;

art. 10, comma 6: determinazione requisiti responsabile del procedimento. Importo massimo e tipologie dei lavori per i quali il Responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il Direttore dei lavori;

art. 11, comma 12: modalità esecuzione anticipata del contratto;

art. 13, comma 5, lettera b: individuazione aspetti riservati delle offerte al fine di escludere il diritto di accesso;

art. 35: requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare;

art. 36, comma 2: requisiti della facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite i consorziati – criteri;

art. 36, comma 3: norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi stessi;

art. 37, comma 3: requisiti imprenditori che partecipano a raggruppamenti temporanei o consorzi;

art. 37, comma 11: definizione dei lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica non eseguibili in sub-appalto e disciplina dei raggruppamenti di tipo verticale;

art. 40, comma 2: disciplina sistema di qualificazione unica per lavori pubblici superiori a 150.000 euro;

art. 40, comma 4: modalità di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici;

art. 40, comma 6: requisiti dei candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione;

art. 42, comma 1, lettera f: individuazione casi appropriati per gli appalti di servizio;

art. 50, comma 1: disciplina, nel caso di lavori, la possibilità di conseguire l'attestazione SOA;

art. 53, comma 11: modalità di stima degli immobili da trasferire all'appaltatore in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro;

art. 59, comma 1: individuazione lavori e servizi per i quali è possibile concludere accordi-quadro;

art. 84, comma 1: norme per la valutazione delle offerte nel caso di scelta dell'offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

art. 84, comma 8: individuazione dei casi nei quali i commissari di commissioni aggiudicatrici possano non essere funzionari della stazione appaltante;

art. 85, comma 12: modalità e requisiti per il ricorso alle aste elettroniche nonché modalità per l'esercizio del diritto di accesso;

art. 88, comma 3: criteri costituzione commissioni incaricate procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

art. 90, comma 3: requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di professionisti e di ingegneria;

art. 90, comma 5: modalità polizze assicurative, a carico stazioni appaltanti, a favore dipendenti incaricati progettazione;

art. 93, comma 5: modalità di redazione dei piani di manutenzione delle opere;

art. 93, comma 6: termini e modalità per la verifica dei vari livelli di progettazione;

art. 99, comma 4: determinazioni ammontare e premi di progettazione;

art. 101, comma 1: requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture;

art. 111, comma 2: discipline delle garanzie da prestarsi da parte dei progettisti di servizi e forniture;

art. 112, comma 1: modalità di verifica della progettazione;

art. 114, comma 2: individuazione casi in cui sono consentite varianti in corso di esecuzione nei contratti di forniture e servizi e nei contratti misti;

art. 118, comma 2: determinazione quota subappaltabile categoria prevalente;

art. 118, comma 11: individuazione impianti e strutture speciali subappaltabili da parte del subappaltatore;

art. 119, commi 1 e 2: modalità esecuzione contratto. Importo massimo e tipologie per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori;

art. 119, comma 3: servizi e forniture di particolare importanza per i quali il direttore dei lavori deve essere diverso dal responsabile del procedimento;

art. 120, comma 1: modalità per il collaudo di servizi e forniture ;

art. 120, comma 2: modalità per il collaudo di lavori;

art. 124, comma 7: requisiti operatori economici ;

art. 129, comma 3: istituzione, per i lavori superiori a 100 milioni di euro, di un sistema i garanzia globale di esecuzione;

art. 132, comma 1, lettera b: modalità di accertamento delle cause impreviste imprevedibili che rendano ammissibili le varianti in corso d'opera ;

art. 133, comma 9: entità delle penali per ritardato adempimento dei progettisti ed esecutori lavori;

art. 138, comma 2: modalità redazione verbale accertamento a seguito di risoluzione del contratto;

art. 141, commi 1, 2, 3 e 6: modalità per l'affidamento e l'espletamento dei collaudi;

art. 152, comma 3: modalità applicazione delle disposizioni del capo III titolo III anche ai servizi;

art. 153, comma 1: indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione relativamente all'attività dei promotori;

art. 153, comma 2: requisiti promotori;

art. 188, comma 1: requisiti qualificazione contraente generale;

art. 97, comma 3: modalità applicazione parte II, titolo III, capo III ai contratti pubblici relativi a beni culturali;

art. 201, commi 1 e 2: requisiti di qualificazione soggetti esecutori lavori beni culturali;

art. 230, comma 5: disposizioni attuative accertamento requisiti candidati o offerenti – requisiti nei settori speciali.

La bozza di regolamento si compone di 363 articoli suddivisi in 7 parti e 14 allegati secondo il sommario di seguito elencato :

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Articolo 3 Definizioni

TITOLO II — ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 4 Sito informatico presso l'Osservatorio

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI

ORDINARI

TITOLO I ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I — Organi del procedimento

Articolo 5 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Articolo 6 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

CAPO II - La programmazione dei lavori

Articolo 7 Disposizioni preliminari

Articolo 8 Accantonamento per transazioni e accordi bonari

Articolo 9 Programma triennale ed elenchi annuali

Articolo 10 Pubblicità del programma

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 11 Disposizioni preliminari

Articolo 12 Norme tecniche

Articolo 13 Quadri economici

Sezione II - Progetto preliminare

Articolo 14 Documenti componenti il progetto preliminare

Articolo 15 Relazione illustrativa del progetto preliminare

Articolo 16 Relazione tecnica

Articolo 17 Studio di prefattibilità ambientale

Articolo 18 Elaborati grafici del progetto preliminare

Articolo 19 Calcolo sommario della spesa e quadro economico

Articolo 20 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

Sezione III - Progetto definitivo

Articolo 21 Documenti componenti il progetto definitivo

Articolo 22 Relazione generale del progetto definitivo

Articolo 23 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

Articolo 24 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

Articolo 25 Elaborati grafici del progetto definitivo

Articolo 26 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

Articolo 27 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

Articolo 28 Piano particellare di esproprio

Articolo 29 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

Sezione IV - Progetto esecutivo

Articolo 30 Documenti componenti il progetto esecutivo

Articolo 31 Relazione generale del progetto esecutivo

Articolo 32 Relazioni specialistiche

Articolo 33 Elaborati grafici del progetto esecutivo

Articolo 34 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Articolo 35 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Articolo 36 Piani di sicurezza e di coordinamento

Articolo 37 Cronoprogramma

Articolo 38 Elenco dei prezzi unitari

Articolo 39 Computo metrico estimativo e quadro economico

Articolo 40 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

CAPO II - Verifica del progetto

Articolo 41 Ambito di applicazione

Articolo 42 Finalità della verifica

Articolo 43 Accreditalmento

Articolo 44 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

Articolo 45 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

- Articolo 46 Disposizioni generali
- Articolo 47 Requisiti per la partecipazione alle gare
- Articolo 48 Procedure di gara
- Articolo 49 Criteri generali della verifica
- Articolo 50 Verifica della documentazione
- Articolo 51 Estensione del controllo e momenti della verifica
- Articolo 52 La validazione
- Articolo 53 Le responsabilità
- Articolo 54 Le garanzie
- Articolo 55 Conferenza dei servizi, acquisizione dei pareri e validazione
- Articolo 56 Verifiche dei progetti relativi ai lavori riguardanti i beni culturali

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO I — Disposizioni generali

- Articolo 57 Ambito di applicazione
- Articolo 58 Categorie e classifiche
- Articolo 59 Sistema di qualità aziendale

CAPO II — Autorizzazione degli organismi di attestazione

- Articolo 60 Commissione consultiva
- Articolo 61 Nomina dei componenti della commissione
- Articolo 62 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli
- Articolo 63 Partecipazioni azionarie
- Articolo 64 Requisiti tecnici delle SOA
- Articolo 65 Rilascio e revoca della autorizzazione
- Articolo 66 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
- Articolo 67 Svolgimento dell'attività di qualificazione
- Articolo 68 Autorizzazione di organismi di certificazione
- Articolo 69 Vigilanza dell'Autorità
- Articolo 70 (il testo di tale articolo non risulta nella bozza trasmessa)

Articolo 71 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione e del possesso dei requisiti

Articolo 72 Sanzioni relative all'attività delle SOA

Articolo 73 Attività delle SOA

CAPO III — Requisiti per la qualificazione

Articolo 74 Domanda di qualificazione

Articolo 75 Verifica triennale

Articolo 76 Controllo dell'Autorità sulle attestazioni

Articolo 77 Requisiti d'ordine generale

Articolo 78 Requisiti di ordine speciale

Articolo 79 Incremento convenzionale premiante

Articolo 80 Consorzi stabili

Articolo 81 Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

Articolo 82 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

Articolo 83 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

Articolo 84 Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice

Articolo 85 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

Articolo 86 Direzione tecnica

Articolo 87 Qualificazione SOA mediante avvalimento

Articolo 88 Casellario informatico

Articolo 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

Articolo 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 91 Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite Articolo 92 Società tra imprese riunite

Articolo 93 Consorzi stabili di imprese

Articolo 94 Requisiti del concessionario

Articolo 95 Requisiti del promotore e attività di asseverazione

Articolo 96 Revoca dell'attestazione di qualificazione

TITOLO IV – MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

- Articolo 97 Domanda di qualificazione
- Articolo 98 Procedimento e rilascio dell'attestazione
- Articolo 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
- Articolo 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa
- Articolo 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile
- Articolo 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
- Articolo 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
- Articolo 104 Ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali

- Articolo 105 Appalti di lavori contratti a corpo e a misura
- Articolo 106 Disposizioni preliminari
- Articolo 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
- Articolo 108 Condizione per la partecipazione alle gare
- Articolo 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

Sezione seconda: Appalto di lavori

- Articolo 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
- Articolo 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
- Articolo 112 Lavori di manutenzione
- Articolo 113 Dialogo competitivo

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

- Articolo 114 Schema di contrattò
- Articolo 115 Contenuti dell'offerta

CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

Articolo 116 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori

Articolo 117 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

Articolo 118 Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice

Articolo 119 Offerte anomale

Articolo 120 Aste elettroniche

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE

CAPO I – Garanzie

Articolo 121 Cauzione definitiva

Articolo 122 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

Articolo 123 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Articolo 124 Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Articolo 125 Requisiti dei fideiussori

Articolo 126 Garanzie di raggruppamenti temporanei

CAPO II — Sistema di garanzia globale

Articolo 127 Ambito di applicazione

Articolo 128 Modalità di presentazione della garanzia globale

Articolo 129 Oggetto e durata della garanzia globale

Articolo 130 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

Articolo 131 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

Articolo 132 Rapporti tra le parti — Requisiti del garante e del subentrante

Articolo 133 Limiti di garanzia

Articolo 134 Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Articolo 135 Documenti facenti parte integrante del contratto

- Articolo 136 Contenuto dei capitolati e dei contratti
- Articolo 137 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
- Articolo 138 Anticipazione
- Articolo 139 Pagamenti in acconto
- Articolo 140 Ritardato pagamento
- Articolo 141 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
- Articolo 142 Interessi per ritardato pagamento
- Articolo 143 Penali
- Articolo 144 Verbale di accertamento tecnico e contabile

TITOLO VIII — ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I — Direzione dei lavori

Sezione prima — Direzione dei lavori

- Articolo 145 Ufficio della direzione dei lavori
- Articolo 146 Direttore dei lavori
- Articolo 147 Direttori operativi
- Articolo 148 Ispettori di cantiere
- Articolo 149 Sicurezza nei cantieri

CAPO II — Esecuzione dei lavori

Sezione prima — Disposizioni preliminari,

- Articolo 150 Disposizioni e ordini di servizio

Sezione seconda — Consegna dei lavori

- Articolo 151 Giorno e termine per la consegna
- Articolo 152 Processo verbale di consegna
- Articolo 153 Differenze riscontrate all'atto della consegna
- Articolo 154 Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
- Articolo 155 Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

- Articolo 156 Sospensione e ripresa dei lavori
- Articolo 157 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori
- Articolo 158 Sospensione illegittima

- Articolo 159 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
- Articolo 160 Diminuzione dei lavori
- Articolo 161 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
- Articolo 162 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
- Articolo 163 Sinistri alle persone e danni alle proprietà
- Articolo 164 Danni
- Articolo 165 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
- Articolo 166 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

Sezione quarta — Subappalto

- Articolo 167 Subappalto

Sezione quinta — Adeguamento dei prezzi

- Articolo 168 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
- Articolo 169 Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso

CAPO III — Lavori in economia

- Articolo 170 Cottimo
- Articolo 171 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Articolo 172 Lavori d'urgenza
- Articolo 173 Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Articolo 174 Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I — Scopo e forma della contabilità

- Articolo 175 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
- Articolo 176 Lavori in economia contemplati nel contratto
- Articolo 177 Accertamento e registrazione dei lavori
- Articolo 178 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
- Articolo 179 Giornale dei lavori
- Articolo 180 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
- Articolo 181 Annotazione dei lavori a corpo

- Articolo 182 Modalità della misurazione dei lavori
- Articolo 183 Lavori e somministrazioni su fatture
- Articolo 184 Note settimanali delle somministrazioni
- Articolo 185 Forma del registro di contabilità
- Articolo 186 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
- Articolo 187 Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
- Articolo 188 Forma e contenuto delle riserve
- Articolo 189 Titoli speciali di spesa
- Articolo 190 Sommario del registro
- Articolo 191 Stato di avanzamento lavori
- Articolo 192 Certificato per pagamento di rate
- Articolo 193 Contabilizzazione separata di lavori
- Articolo 194 Lavori annuali estesi a più esercizi
- Articolo 195 Certificato di ultimazione dei lavori
- Articolo 196 Conto finale dei lavori
- Articolo 197 Reclami dell'appaltatore sul conto finale
- Articolo 198 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

CAPO II — Contabilità dei lavori in economia

- Articolo 199 Annotazione dei lavori ad economia
- Articolo 200 Conti dei fornitori
- Articolo 201 Pagamenti
- Articolo 202 Giustificazione di minute spese
- Articolo 203 Rendiconto mensile delle spese
- Articolo 204 Rendiconto finale delle spese
- Articolo 205 Riassunto di rendiconti parziali
- Articolo 206 Contabilità semplificata

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

- Articolo 207 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
- Articolo 208 Iscrizione di annotazioni di misurazione
- Articolo 209 Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

Articolo 210 Firma dei soggetti incaricati

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I – Disposizioni preliminari

Articolo 211 Oggetto del collaudo

Articolo 212 Nomina del collaudatore

Articolo 213 Documenti da fornirsi al collaudatore

Articolo 214 Avviso ai creditori

Articolo 215 Estensione delle verifiche di collaudo

Articolo 216 Commissioni collaudatrici

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

Articolo 217 Visite in corso d'opera

Articolo 218 Visita definitiva e relativi avvisi

Articolo 219 Processo verbale di visita

Articolo 220 Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

Articolo 221 Valutazioni dell'organo di collaudo

Articolo 222 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

Articolo 223 Difetti e mancanze nell'esecuzione

Articolo 224 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

Articolo 225 Certificato di collaudo

Articolo 226 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Articolo 227 Obblighi per determinati risultati

Articolo 228 Lavori non collaudabili

Articolo 229 Richieste formulate dall'appaltatore sul certificato di collaudo

Articolo 230 Ulteriori provvedimenti amministrativi

Articolo 231 Svincolo della cauzione

Articolo 232 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica

Articolo 233 Certificato di regolare esecuzione

Articolo 234 Compenso spettante ai collaudatori

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

Articolo 235 Ambito di applicazione

Articolo 236 Scavo archeologico, restauro e manutenzione

CAPO II – Progettazione

Articolo 237 Attività di progettazione

Articolo 238 Progetto preliminare

Articolo 239 Progetto definitivo

Articolo 240 Progetto esecutivo

Articolo 241 Progettazione dello scavo archeologico

Articolo 242 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

Articolo 243 Lavori di manutenzione

Articolo 244 Consuntivo scientifico

Articolo 245 Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente

Articolo 246 Collaudo degli interventi su beni mobili e superfici decorate

TITOLO XII — LAVORI ESEGUITI ALL'ESTERO

CAPO I — Lavori nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Articolo 247 Ambito di applicazione

Articolo 248 Programmazione

Articolo 249 Progettazione

Articolo 250 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera

Articolo 251 Aggiudicazione

Articolo 252 Direzione dei lavori

Articolo 253 Collaudo

Articolo 254 Adeguamento dei prezzi e termini

CAPO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dall'amministrazione del Ministero degli affari esteri

Articolo 255 Ambito di applicazione

Articolo 256 Progettazione

Articolo 257 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera

Articolo 258 Direzione dei lavori

Articolo 259 Collaudo

Articolo 260 Adeguamento dei prezzi e termini

PARTE III CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 261 Ambito di applicazione

Articolo 262 Limiti alla partecipazione alle gare

Articolo 263 Requisiti delle società di ingegneria

Articolo 264 Requisiti delle società di professionisti

Articolo 265 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

Articolo 266 Penali

Articolo 267 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

Articolo 268 Concorso di idee

Articolo 269 Concorso di progettazione

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 270 Disposizioni generali

Articolo 271 Modalità di determinazione del corrispettivo

Articolo 272 Requisiti di partecipazione

Articolo 273 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

Articolo 274 Procedura ristretta

Articolo 275 Modalità di svolgimento della gara

Articolo 276 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

TITOLO III — GARANZIE

Articolo 277 Disposizioni applicabili

Articolo 278 Polizza assicurativa del progettista

Articolo 279 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

PARTE IV — CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 280 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

Articolo 281 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

Articolo 282 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

Articolo 283 Il responsabile del procedimento nei procedimenti complessi e nei procedimenti connessi. Acquisti tramite le centrali di committenza

TITOLO II — REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I — Requisiti per la partecipazione

Articolo 284 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

Articolo 285 Società tra imprese riunite

Articolo 286 Consorzi stabili di imprese

Articolo 287 Il promotore finanziario nei servizi

Articolo 288 Concorsi di progettazione di servizi e forniture

Articolo 289 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione

Articolo 290 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

CAPO II — Criteri di selezione delle offerte

Articolo 291 Commissione giudicatrice

Articolo 292 Selezione delle offerte

Articolo 293 Offerte anomale

Articolo 294 Servizi sostitutivi di mensa

Articolo 295 Servizi di pulizia

CAPO III — Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Articolo 296 Accordo quadro

Articolo 297 Asta elettronica

Articolo 298 Ulteriori disposizioni relative all'asta elettronica

Articolo 299 Sistema informatico di negoziazione

Articolo 300 Gestore del sistema informatico

Articolo 301 Modalità e partecipazione all'asta elettronica

- Articolo 302 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
- Articolo 303 Individuazione delle offerte anormalmente basse
- Articolo 304 Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
- Articolo 305 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
- Articolo 306 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
- Articolo 307 Risoluzione per reati accertati
- Articolo 308 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
- Articolo 309 Inadempimento di contratti di cottimo
- Articolo 310 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
- Articolo 311 Obblighi in caso di risoluzione del contratto
- Articolo 312 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
- Articolo 313 Penali

TITOLO III — ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I — Esecuzione del contratto Sezione I — Direttore dell'esecuzione

- Articolo 314 Gestione dell'esecuzione del contratto
- Articolo 315 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Articolo 316 Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione II — Esecuzione del contratto e contabilità

- Articolo 317 Giorno e termine per l'inizio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 318 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 319 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 320 Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 321 Esecuzione del contratto e svincolo progressivo della cauzione
- Articolo 322 Contabilità
- Articolo 323 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Articolo 324 Certificato di ultimazione delle prestazioni

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Articolo 325 Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

Articolo 326 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

TITOLO IV — COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Articolo 327 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità

Articolo 328 Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità

Articolo 329 Incarico di collaudo e di verifica della conformità

Articolo 330 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità

Articolo 331 Estensione del collaudo e della verifica di conformità

Articolo 332 Commissioni di collaudo e di verifica di conformità

Articolo 333 Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione

Articolo 334 Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi

Articolo 335 Processo verbale

Articolo 336 Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità

Articolo 337 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità

Articolo 338 Certificato di collaudo e verifica di conformità

Articolo 339 Contestazioni formulate dall'appaltatore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità

Articolo 340 Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità

Articolo 341 Attestazione di regolare esecuzione

TITOLO V ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Articolo 342 Oggetto

Articolo 343 Requisiti

Articolo 344 Mercato elettronico

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Articolo 345 Oggetto

Articolo 346 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

Articolo 347 Pubblicità e comunicazioni

Articolo 348 Affidamenti in economia

Articolo 349 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

Articolo 350 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

Articolo 351 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

Articolo 352 Congruità dei prezzi

Articolo 353 Termini di pagamento .

Articolo 354 Procedure contabili

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I — CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I — Disciplina regolamentare applicabile

Articolo 355 Norme applicabili

CAPO II — Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Articolo 356 Requisiti di qualificazione

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 357 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

TITOLO III — ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Articolo 358 Organi del procedimento e programmazione

PARTE VI — CONTENZIOSO

Articolo 359 Ambito di applicazione

Articolo 360 Definizione delle riserve al termine dell'esecuzione del contratto

PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 361 Norme transitorie

Articolo 362 Disposizioni abrogate

Articolo 363 Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato	A
Allegato	B
Allegato	C
Allegato	D
Allegato	E
Allegato	F
Allegato	G
Allegato	H
Allegato	I
Allegato	L
Allegato	M
Allegato	N
Allegato	O
Allegato	P

La corrispondenza tra gli articoli del Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e la bozza di Regolamento ex art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, ora in esame, può essere utilmente sintetizzata come riportato nella seguente tabella:

DPR 554/99	RUBRICA	REGOLAM ART. 5	RUBRICA
Art. 1	Ambito di applicazione e calcolo degli importi	Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni	Art. 3	Definizioni

Art. 3	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	Trasferiti all'art. 8 del Codice	
Art. 4	Esercizio della funzione di vigilanza		
Art. 5	Istruttoria e provvedimenti conseguenti		
Art. 6	Esercizio del potere sanzionatorio		
Art. 7	Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.	Art. 5	Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 8	Funzioni e compito del responsabile del procedimento	Art. 6	Funzioni e compito del responsabile del procedimento
Art. 9	Pubblicità degli atti della conferenza di servizi	Art. 55	Conferenza dei servizi, acquisizione dei pareri e validazione
Art. 10	Accesso agli atti	Trasferito all'art. 13 del Codice	
Art. 11	Disposizioni preliminari	Art. 7	Disposizioni preliminari
Art. 12	Fondo per accordi bonari	Art. 8	Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Art. 13	Programma triennale	Art. 9	Programma triennale ed elenchi annuali
Art. 14	Pubblicità del programma	Art. 10	Pubblicità del programma
Art. 15	Disposizioni preliminari	Art. 11	Disposizioni preliminari
Art. 16	Norme tecniche	Art. 12	Norme tecniche
Art. 17	Quadri economici	Art. 13	Quadri economici
Art. 18	Documenti componenti il progetto preliminare	Art. 14	Documenti componenti il progetto preliminare

Art. 19	Relazione illustrativa del progetto preliminare	Art. 15	Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 20	Relazione tecnica	Art. 16	Relazione tecnica
Art. 21	Studio di prefattibilità ambientale	Art. 17	Studio di prefattibilità ambientale
Art. 22	Elaborati grafici del progetto preliminare	Art. 18	Elaborati grafici del progetto preliminare
Art. 23	Calcolo sommario della spesa	Art. 19	Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Art. 24	Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare	Art. 20	Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
Art. 25	Documenti componenti il progetto definitivo	Art. 21	Documenti componenti il progetto definitivo
Art. 26	Relazione descrittiva del progetto definitivo	Art. 22	Relazione generale del progetto definitivo
Art. 27	Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo	Art. 23	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 28	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo		
Art. 29	Studio di impatto ambientale	Art. 24	Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Art. 30	Elaborati grafici del progetto definitivo	Art. 25	Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 31	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti	Art. 26	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
Art. 32	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo	Art. 27	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Art. 33	Piano particellare di esproprio	Art. 28	Piano particellare di esproprio

Art. 34	Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo	Art. 29	Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Art. 35	Documenti componenti il progetto esecutivo	Art. 30	Documenti componenti il progetto esecutivo
Art. 36	Relazione generale del progetto esecutivo	Art. 31	Relazione generale del progetto esecutivo
Art. 37	Relazioni specialistiche	Art. 32	Relazioni specialistiche
Art. 38	Elaborati grafici del progetto esecutivo	Art. 33	Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 39	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	Art. 34	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Art. 40	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Art. 35	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 41	Piani di sicurezza e di coordinamento	Art. 36	Piani di sicurezza e di coordinamento
Art. 42	Cronoprogramma	Art. 37	Cronoprogramma
Art. 43	Elenco dei prezzi unitari	Art. 38	Elenco dei prezzi unitari
Art. 44	Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico	Art. 39	Computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 45	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto	Art. 40	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
Art. 46	Verifica del progetto preliminare	da Art. 41 ad Art. 54	Sono i nuovi articoli del Capo III: Verifica del progetto
Art. 47	Validazione del progetto		
Art. 48	Modalità delle verifiche e della validazione		
Art. 49	Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti	Art. 55	Conferenza dei servizi, acquisizione dei pareri e validazione
Art. 50	Ambito di applicazione	Art. 261	Ambito di applicazione

Art. 51	Limiti alla partecipazione alle gare	Art. 262	Limiti alla partecipazione alle gare	
Art. 52	Esclusione dalle gare	ricompreso nell'art. 38 del Codice		
Art. 53	Requisiti delle società di ingegneria	Art. 263	Requisiti delle società di ingegneria	
Art. 54	Requisiti delle società professionali	Art. 264	Requisiti delle società di professionisti	
Art. 55	Commissioni giudicatrici	Trasferito agli artt. 106 e 107 del Codice		
Art. 56	Penali	Art. 266	Penali	
Art. 57	Modalità di espletamento	Trasferito all'art. 108 del Codice		
Art. 58	Contenuto del bando	Art. 268	Concorso di idee	
Art. 59	Modalità di espletamento	Trasferito all'art. 109 del Codice		
Art. 59 Co. 4		Art. 269	Concorso di progettazione	
Art. 60				Contenuto del bando
Art. 61				Valutazione delle proposte progettuali
Art. 62 co. 1, 2		Art. 276	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	
Art. 62 co. 3, 4, 5 e 10	Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo	Art. 271	Modalità di determinazione del corrispettivo	
Art. 63 co. 1 e 5	Bando di gara , domanda di partecipazione e lettera di invito	Art. 273	Bando di gara , domanda di partecipazione e lettera di invito	
Art. 63 co. 1, 2 e 7		Art. 276	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	
Art. 64 Co. 6	Modalità di svolgimento della gara	art. 275	Modalità di svolgimento della gara	
		trasferito all'art. 86 del Codice		

Art. 65	Disposizioni generali	Art. 270	Disposizioni generali
Art. 66	Requisiti di partecipazione	Art. 272	Requisiti di partecipazione
Art. 67 co. 4, 5, e 6	Licitazione privata	Art. 274	Procedura ristretta
Art. 68	Lettera di invito		
Art. 69	Pubblico incanto		
Art. 70	Verifiche		
Art. 71	Disposizioni preliminari	Art. 106	Disposizioni preliminari
Art. 72	Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali	Art. 107	Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Art. 73	Condizione per la partecipazione alle gare	Art. 108	Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 74	Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente	Art. 109	Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Art. 75	Cause di esclusione dalle gare	Trasferito all'art. 38 del Codice	
Art. 76	Procedure di scelta del contraente	Trasferiti nel Codice, i commi 1 e 2 all'art. 55, i commi 3 e 4 all'art. 79	
Art. 77	Licitazione privata semplificata	Trasferito all'art. 123 del Codice	
Art. 78	Trattativa privata preceduta da gara informale	Trasferito all'art. 220 del Codice	
Art. 79	Termini per le gare	Trasferito nel Codice, in parte all'art. 122, il comma 1 all'art. 72, il comma 2 all'art. 67, 1 commi 3,4,7 e 8 all'art. 70, i commi 5 e 6 agli artt. 71 e 72	

Art. 80	Forme di pubblicità	Art. 110 commi 9, 10, 11	Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi Trasferito nel Codice, in parte all'art. 122, il comma 2 all'art. 66, il comma 11 agli artt. 63,64 e 65, il comma 12 all'art. 78
Art. 81	Procedure accelerate	Trasferito nel Codice, in parte all'art. 122, il comma 1 all'art. 70, il comma 2 all'art. 72	
Art. 82	Segretezza e sicurezza	Trasferito all'art. 17 del Codice	
Art. 83	Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili	Art. 111	Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Art. 84	Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici	Trasferito all'art. 144 del Codice	
Art. 85	Bando di gara	Trasferito all'art. 83 del Codice	
Art 86	Schema di contratto	Art. 114	Schema di contratto
Art. 87 Co. 1	Contenuti dell'offerta	Art. 115	Contenuti dell'offerta
Art. 87 co 2	Contenuti dell'offerta	comma 2 trasferito all'art. 143 del Codice	
Art. 88 co. 1 e 2	Tipologie di lavori eseguibili in economia	trasferiti all'art. 125 del Codice	
Art. 88 co. 3 e 4	Tipologie di lavori eseguibili in economia	mancano	
Art. 89 Co. 1	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi	Art. 116	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Art. 89 Co. 2		Art. 119	Offerte anomale

Art. 90	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari	Art. 117	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Art. 91	Offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 118	Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Art. 92	Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari		
Art. 93	Riunione di imprese	Trasferito all'art. 37 del Codice	
Art. 94	Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante	Trasferito all'art. 37 del Codice, commi 18 e 19	
Art. 95	Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite	Art. 129	Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
Art. 96	Società tra imprese riunite	Art. 130	Società tra imprese riunite
Art. 97	Consorzi stabili di imprese	Art. 131	Consorzi stabili di imprese
Art. 98	Requisiti del concessionario	Art. 132	Requisiti del concessionario
Art. 99	Requisiti del promotore e attività di asseverazione	Art. 133	Requisiti del promotore e attività di asseverazione
Art. 100	Cauzione provvisoria	Trasferito all'art. 75 del Codice	
Art. 101	Cauzione definitiva	Art. 121	Cauzione definitiva
Art. 102	Fideiussione a garanzia della anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi	Art. 122	Fideiussione a garanzia della anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Art. 103	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi	Art. 123	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi
Art. 104	Polizza di assicurazione indennitaria decennale	Art. 124	Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 105	Polizza assicurativa del progettista	Art. 278	Polizza assicurativa del progettista

Art. 106	Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione	Art. 279	Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
Art. 107	Requisiti dei fideiussori	Art. 125	Requisiti dei fideiussori
Art. 108	Garanzie di concorrenti riuniti	Art. 126	Garanzie di raggruppamenti temporanei
Art. 109	Stipulazione ed approvazione del contratto	Trasferito all'art. 11 del Codice, anche se non compare all'art. 256	
Art. 110	Documenti facenti parte del contratto	Art. 135	Documenti facenti parte del contratto
Art. 111	Contenuto dei capitolati e dei contratti	Art. 136	Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 112	Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore	Art. 137	Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
Art. 113	Anticipazione	Art. 138	Anticipazione
Art. 114	Pagamenti in acconto	Art. 139	Pagamenti in acconto
Art. 115	Cessione del corrispettivo d'appalto	Trasferito all'art. 117 del Codice	
Art. 116	Ritardato pagamento	Art. 140	Ritardato pagamento
Art. 117	Penali	Art. 143	Penali
Art. 118	Risoluzione dei contratti per reati accertati	Trasferito all'art. 135 del Codice	
Art. 119	Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	Trasferito all'art. 136 del Codice	
Art. 120	Inadempimento di contratti per cottimo	Trasferito all'art. 137 del Codice	
Art. 121	Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti	Trasferito all'art. 138 del Codice	
Art. 122	Recesso dal contratto e valutazione del decimo	Trasferito all'art. 134 del Codice	

Art. 123	Ufficio della direzione dei lavori	Art. 145	Ufficio della direzione dei lavori
Art. 124	Direttore dei lavori	Art. 146	Direttore dei lavori
Art. 125	Direttori operativi	Art. 147	Direttori operativi
Art. 126	Ispettori di cantiere	Art. 148	Ispettori di cantiere
Art. 127	Sicurezza nei cantieri	Art. 149	Sicurezza nei cantieri
Art. 128	Ordini di servizio	Art. 150	Disposizioni e ordini di servizio
Art. 129	Giorno e termine per la consegna	Art. 151	Giorno e termine per la consegna
Art. 130	Processo verbale di consegna	Art. 152	Processo verbale di consegna
Art. 131	Differenze riscontrate all'atto della consegna	Art. 153	Differenze riscontrate all'atto della consegna
Art. 132	Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro	Art. 154	Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Art. 133	Sospensione e ripresa dei lavori	Art. 156	Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 134	Variazioni ed addizioni al progetto approvato	Art. 159	Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Art. 135	Diminuzione dei lavori	Art. 160	Diminuzione dei lavori
Art. 136	Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	Art. 161	Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Art. 137	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore	Art. 162	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
Art. 138	Sinistri alle persone e danni alle proprietà	Art. 163	Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Art. 139	Danni	Art. 164	Danni
Art. 140	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	Art. 166	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Art. 141	Subappalto	Art. 167	Subappalto

Art. 142	Modo di esecuzione dei lavori	comma 1 trasferito all'art. 125 del Codice non risulta indicazione circa il comma 2	
Art. 143	Lavori in amministrazione diretta	comma 3 trasferito all'art. 125 del Codice non risulta indicazione circa i commi 1 e 2	
Art. 144	Cottimo	commi 1 e 2 trasferiti all'art. 125 del Codice	
		Art. 170	Cottimo (commi 3 e 4 dell'art. 144)
Art. 145	Autorizzazione della spesa per lavori in economia	Art. 171	Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Art. 146	Lavori d'urgenza	Art. 172	Lavori d'urgenza
Art. 147	Provvedimenti in casi di somma urgenza	Art. 173	Provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 148	Perizia suppletiva per maggiori spese	Art. 174	Perizia suppletiva per maggiori spese
Art. 149	Accordo bonario	Trasferito all'art. 240 del Codice	
Art. 150	Definizione delle controversie	Trasferito all'art. 241, 242 e 243 del Codice	
Art. 151	Camera arbitrale per i lavori pubblici	Trasferito all'art. 241 del Codice	
Art. 152	Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti	Art. 175	Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 153	Lavori in economia contemplati nel contratto	Art. 176	Lavori in economia contemplati nel contratto
Art. 154	Lavori di manutenzione	Art. 112	Lavori di manutenzione
Art. 155	Accertamento e registrazione dei lavori	Art. 177	Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 156	Elenco dei documenti amministrativi e contabili	Art. 178	Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Art. 157	Giornale dei lavori	Art. 179	Giornale dei lavori
Art. 158	Libretti di misura dei lavori e delle provviste	Art. 180	Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Art. 159	Annotazione dei lavori a corpo	Art. 181	Annotazione dei lavori a corpo

Art. 160	Modalità della misurazione dei lavori	Art. 182	Modalità della misurazione dei lavori
Art. 161	Lavori e somministrazioni su fatture	Art. 183	Lavori e somministrazioni su fatture
Art. 162	Note settimanali delle somministrazioni	Art. 184	Note settimanali delle somministrazioni
Art. 163	Forma del registro di contabilità	Art. 185	Forma del registro di contabilità
Art. 164	Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità	Art. 186	Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Art. 165	Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità	Art. 187	Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
Art. 166	Titoli speciali di spesa	Art. 189	Titoli speciali di spesa
Art. 167	Sommario del registro	Art. 190	Sommario del registro
Art. 168	Stato di avanzamento dei lavori	Art. 191	Stato di avanzamento dei lavori
Art. 169	Certificato per pagamento di rate	Art. 192	Certificato per pagamento di rate
Art. 170	Contabilizzazione separate di lavori	Art. 193	Contabilizzazione separate di lavori
Art. 171	Lavori annuali estesi a più esercizi	Art. 194	Lavori annuali estesi a più esercizi
Art. 172	Certificato di ultimazione dei lavori	Art. 195	Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 173	Conto finale dei lavori	Art. 196	Conto finale dei lavori
Art. 174	Reclami dell'appaltatore sul conto finale	Art. 197	Reclami dell'appaltatore sul conto finale
Art. 175	Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale	Art. 198	Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Art. 176	Annotazione dei lavori ad economia	Art. 199	Annotazione dei lavori ad economia
Art. 177	Conti dei fornitori	Art. 200	Conti dei fornitori
Art. 178	Pagamenti	Art. 201	Pagamenti
Art. 179	Giustificazione di minute spese	Art. 202	Giustificazione di minute spese
Art. 180	Rendiconto mensile delle spese	Art. 203	Rendiconto mensile delle spese
Art. 181	Rendiconto finale delle spese	Art. 204	Rendiconto finale delle spese
Art. 182	Riassunto di rendiconti parziali	Art. 205	Riassunto di rendiconti parziali
Art. 183	Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura	Art. 207	Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Art. 184	Iscrizione di annotazioni di misurazione	Art. 208	Iscrizione di annotazioni di misurazione
Art. 185	Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore	Art. 209	Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
Art. 186	Firma dei soggetti incaricati	Art. 10	Firma dei soggetti incaricati
Art. 187	Oggetto del collaudo	Art. 211	Oggetto del collaudo
Art. 188	Nomina del collaudatore	Art. 212	Nomina del collaudatore
Art. 189	Avviso ai creditori	Art. 214	Avviso ai creditori
Art. 190	Documenti da fornirsi al collaudatore	Art. 213	Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191	Visita definitiva e relativi avvisi	Art. 218	Visita definitiva e relativi avvisi
Art. 192	Estensione delle verifiche di collaudo	Art. 215	Estensione delle verifiche di collaudo
Art. 193	Oneri dell'appaltatore nelle visite di collaudo	Art. 220	Oneri dell'appaltatore nelle visite di collaudo
Art. 194 Co. 3	Processo verbale di visita	Art. 217	Visite in corso d'opera
Art. 194 co. 1, 2,4,5	Processo verbale di visita	Art. 219	Processo verbale di visita

Art. 195	Valutazioni dell'organo di collaudo	Art. 221	Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 196	Discordanza tra la contabilità e l'esecuzione	Art. 222	Discordanza tra la contabilità e l'esecuzione
Art. 197	Difetti e mancanze nella esecuzione	Art. 223	Difetti e mancanze nella esecuzione
Art. 198	Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato	Art. 224	Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Art. 199	Certificato di collaudo	Art. 225	Certificato di collaudo
Art. 200	Verbali di accertamento ai fini della consegna anticipata	Art. 226	Verbali di accertamento ai fini della consegna anticipata
Art. 201	Obblighi per determinati risultati	Art. 227	Obblighi per determinati risultati
Art. 202	Lavori non collaudabili	Art. 228	Lavori non collaudabili
Art. 203	Richieste formulate dall'appaltatore sul certificato di collaudo	Art. 229	Richieste formulate dall'appaltatore sul certificato di collaudo
Art. 204	Ulteriori provvedimenti amministrativi	Art. 230	Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 205	Svincolo della cauzione	Art. 231	Svincolo della cauzione
Art. 206	Commissioni collaudatrici	Art. 216	Commissioni collaudatrici
Art. 207	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica	Art. 232	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Art. 208	Certificato di regolare esecuzione	Art. 233	Certificato di regolare esecuzione
Art. 209	Approvazione degli atti di collaudo	Art. 230	Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 210	Compenso spettante ai collaudatori	Art. 234	Compenso spettante ai collaudatori
Art. 211	Applicazione	Art. 235	Ambito di applicazione

Art. 212	Scavo archeologico, restauro e manutenzione	Art. 236	Scavo archeologico, restauro e manutenzione
Art. 213	Attività di progettazione per i beni culturali	Art. 237	Attività di progettazione
Art. 214	Progetto preliminare	Art. 238	Progetto preliminare
Art. 215	Progetto definitivo	Art. 239	Progetto definitivo
Art. 216	Progetto esecutivo	Art. 240	Progetto esecutivo
Art. 217	Progettazione dello scavo archeologico	Art. 241	Progettazione dello scavo archeologico
Art. 218	Progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza	Art. 242	Progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 219	Adeguamento del progetto		Adeguamento del progetto
Art. 220	Lavori di manutenzione	Art. 243	Lavori di manutenzione
Art. 221	Consuntivo scientifico	Art. 244	Consuntivo scientifico
Art. 222	Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente	Art. 245	Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Art. 223	Procedure di scelta del contraente		
Art. 224	Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate	Art. 246	Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
Art. 225	Programmazione	Art. 248	Programmazione
Art. 226	Progettazione	Art. 249 Art. 256	Progettazione
Art. 227	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera	Art. 250 Art. 257	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
Art. 228	Direzione dei lavori	Art. 252 Art. 258	Direzione dei lavori
Art. 229	Collaudo	Art. 253 Art. 259	Collaudo

Art. 230	Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	Art. 254 Art. 260	Adeguamento dei prezzi e termini
Art. 231	Abrogazione di norme	manca	

Ai fini di una più agevole lettura delle bozze di regolamento, tenuto conto della molteplicità dei settori disciplinati, si riporta il testo della relazione illustrativa trasmessa dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture con nota n. 0004928 del 3 aprile 2007 che qui si trascrive testualmente:

“Lo schema di regolamento, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/X7/CE e 2004/18/CE”, ne contiene la disciplina esecutiva e attuativa. La struttura del testo segue un ordine che dovrebbe consentire agli operatori una consultazione fluida.

PARTE I

Nella parte prima, le disposizioni comuni (a lavori, servizi e forniture) con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (articolo 1). Com'è noto, l'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:

- *la qualificazione e la selezione dei concorrenti;*
- *le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;*
- *i criteri di aggiudicazione;*
- *il subappalto;*
- *i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;*
- *le attività di progettazione e i piani di sicurezza;*
- *la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione*

dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;

- *il contenzioso.*
- *Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:*
- *i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;*
- *i contratti nel settore della difesa;*
- *i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.*
- *Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:*
- *programmazione di lavori pubblici,*
- *• approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;*
- *• organizzazione amministrativa;*
- *compiti e requisiti del responsabile del procedimento;*
- *sicurezza del lavoro.*

Tenuto conto di quanto rappresentato, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del regolamento sono individuati rispettivamente gli ambiti di legislazione statale esclusiva e gli ambiti di legislazione regionale concorrente. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce con l'apposito articolo 2, l'ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare si chiarisce che per questi lavori parte della disciplina è contenuta nell'Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto). Viceversa è specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità

tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riprodotte le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche. Seguono le **definizioni** (articolo 3) e la regolamentazione del **sito informatico presso l'Osservatorio** (articolo 4) che, insieme al sito del Ministero Infrastrutture, viene individuato dal codice per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara.

PARTE II

Nella parte seconda, la **regolamentazione dei lavori nei settori ordinari**, con un ordine degli argomenti che ricalca l'evoluzione temporale dell'opera: dall'individuazione del **responsabile del procedimento** (articoli 5 e 6) e dall'inserimento dell'opera nella **programmazione** (articoli da 7 a 10), alla **progettazione e verifica del progetto** (articoli da 11 a 56), **all'esecuzione dei lavori** (articoli da 145 a 174), alla **contabilità** (articoli da 175 a 210), fino al **collaudo** (articoli da 211 a 234). In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e quello che disciplina il sistema di qualificazione, il d.P.R. n. 34/2000.

Nel **titolo I**, per quanto riguarda il **responsabile del procedimento**, si chiarisce che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un funzionario in servizio anche di qualifica non dirigenziale (articolo 5), con idonea professionalità. Nel **titolo II** tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei **livelli di progettazione** (particolarmente la preliminare e definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della **verifica del progetto** da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.

Un apposito regolamento per la verifica del progetto era già previsto dall'articolo 30, comma 6 della legge n. 109/1994 come modificato dall'articolo 7 - comma 1 lettera t) - della legge n. 166/2002; la disposizione è ora riportata all'articolo 112, comma 5, del codice. La **verifica** (articolo 42) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,

normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Le attività di verifica sono affidate ad organismi di ispezione (di tipo A, B e C) che, per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si segnala l'apertura agli organismi di tipo C del mercato delle attività di verifica superiore ai 20 milioni di euro relativo alle opere non strategiche, rispetto alla limitazione vigente per le infrastrutture strategiche che, sopra questa soglia, consentono l'operatività esclusiva degli organismi di tipo A e B. Considerando il primato comunitario dell'Italia relativo al contenzioso, spesso relativo a problemi progettuali, si tratta di norme che potrebbero inaugurare un circolo virtuoso: più qualità progettuale, più opere di qualità, meno contenzioso.

Il titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di importo pari o inferiore. Il comma 2 dell'articolo 40 del codice dei contratti, diversamente dalla legge n. 109/94 che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (d.P.R. n. 34/2000), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all'articolo 5 del codice stesso. Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.

L' articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l'impostazione della normativa precedente (articolo 8 della legge n. 109/1994), tuttavia introduce delle importanti novità volte a

perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera g), del codice) dell' applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla revoca dell' autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Anche l'articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell'Autorità per la vigilanza, ha introdotto (comma 7, lettera m), nell'ottica di potenziare e rendere più capillare l'esercizio della vigilanza sull'operato delle SOA, il potere dell'Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse. Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.

Le ulteriori innovazioni e adattamenti, contenuti nel titolo III, sono stati dettati dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall'accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute da enti e associazioni di categoria.

Al riguardo, si elencano di seguito gli articoli dello schema di regolamento nei quali sono state introdotte le più significative modifiche. L'articolo 58, al comma 4, introduce due nuove classifiche (III-bis fino a euro 1.500.000 e IV-bis fino a euro 3.500.000) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch'esse potessero essere qualificate per importi intermedi.

Con l'articolo 62 comma 2, è stato previsto l'adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Nel comma 6, lettera g), è stato aggiunto il divieto, per le SOA, di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell'impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.

Il comma 10 dell'articolo 65 contiene la previsione che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento aziendale, la SOA, nella sua nuova configurazione, debba essere, comunque, nuovamente autorizzata dall'Autorità allo svolgimento dell'attività di attestazione. L'articolo 67, - al comma 1, lettera f), introduce, per le SOA, l'obbligo di verificare, anche dopo il rilascio dell'attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, in capo alle imprese. Nel comma 3, si introduce, nell'ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto per le SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l'instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.

L'articolo 71, di nuova introduzione, dà attuazione al potere dell'Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese che violino l'obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera a), e 11 dell'articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.

Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al presente articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine di alcune imprese a rimanere inerti alle richieste di informazioni da parte dell'Autorità, con l'evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Stante questa situazione, è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.

La novità dell'articolo 72 risiede nella necessità di attribuire all'Autorità il potere di disporre sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA che svolgono la propria attività in modo non conforme alla norma. L'articolo 74 introduce, con il comma 10, la previsione per cui, in caso di cessione di azienda, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione, non prima di cinque anni dall'atto di cessione. Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al

cessionario.

Il comma 4 dell'articolo 77 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 78 ricalca, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del d.P.R. n.34/2000. Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta delle imprese.

Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l'impresa debba dimostrare di possedere almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Ciò rappresenta un' importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla vigente normativa dell'articolo 18 del d.P.R. n.34/2000.

Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per l'importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11.

Nell'ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l'appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 (fase della progettazione e della stesura del bando).

Il comma 17, anch'esso di nuova introduzione, prevede lo specifico requisito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della titolarità, da parte dell'impresa della certificazione di qualità per il montaggio e l'installazione dei beni oggetto della categoria OS12. Il comma prevede, altresì, che ai fini del collaudo il produttore di tali beni debba attestare il corretto montaggio e installazione degli stessi.

L'articolo 82 riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 22 del d.P.R. n.34/2000.

Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell'emanazione dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40,

comma 3, lettera b), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso.

La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti - dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall'Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse.

L'articolo 50 del codice, per quanto concerne la possibilità che un'impresa possa conseguire l'attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, demanda al regolamento il compito di disciplinare le relative modalità.

Nel comma 2 dell'articolo 87 del regolamento, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l'obbligo per l'impresa ausiliaria e per l'impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all'Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda. Nel medesimo comma 2 del presente articolo si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi I e 2, del codice civile.

L'aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 4, che l'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall'impresa ausiliaria.

L'introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell'avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall'impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell'attestazione.

A completamento della disciplina, il comma 5 dell'articolo 87 prevede, altresì, che l'impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento.

L'articolo 96, di nuova introduzione rispetto al precedente regolamento n. 34/2000 prevede, al comma 1, che le attestazioni revocate dalle SOA o dall'Autorità, tra cui

anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell'Autorità. Lo stesso comma 1 prevede, altresì, che le attestazioni riferite al contraente generale e revocate dal Ministero delle infrastrutture debbano essere inserite nel sito informatico dello stesso Ministero. Il comma 3, infine, prevede che, qualora le stazioni appaltanti ed i soggetti aggiudicatari rilevino che sia intervenuta la revoca dell'attestazione nei confronti dell'appaltatore, debbano procedere alla risoluzione del contratto in corso di esecuzione.

Correlato al titolo III è l'Allegato A (tabella delle categorie di opere generali e speciali), che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nell'allegato A del d.P.R. n. 34/2000. Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

- inserimento nella categoria OG10 degli impianti di pubblica illuminazione;*
- riformulazione della categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici, riformulazione della categoria OS8 limitandola alle impermeabilizzazioni e trasferimento conseguente delle altre finiture edili nella categoria OS7.*
- sdoppiamento della categoria OS12 tra barriere stradali e barriere paramassi e adeguamento alle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza;*
- sdoppiamento della categoria OS 18 in componenti strutturali in acciaio e componenti per facciate continue;*
- inserimento delle indagini geognostiche nella, categoria OS20 e conseguente modificazione della categoria OS21.*

Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta, nell'ambito del citato aggiornamento dell'allegato A, l'istituzione di una nuova categoria specialistica/OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l'impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.

La rivisitazione del sistema di qualificazione per i lavori ha dunque seguito due sentieri: maggiore trasparenza e valorizzazione della specializzazione nell'esecuzione dei lavori. Il primo obiettivo è 'legato alla più chiara definizione degli obblighi delle imprese e delle SOA, spesso evasi appellandosi ad una cornice normativa considerata in alcuni punti incompleta. Il secondo obiettivo (maggiore specializzazione) viene conseguito anche aumentando (sempre motivatamente) il numero delle opere cosiddette "superspeciali", che necessitano di particolare "specializzazione" e che, se di importo superiore al 15% del valore dell'appalto, non possono essere subappaltate ma richiedono l'associazione temporanea di imprese. Questa scelta tecnica ha anche un riverbero in termini di trasparenza, nella convinzione, più volta espressa dai t ' ori dell'ordine pubblico, che quanto più si valorizza motivatamente la specializzazione, tanto meno si verificano i tentativi di infiltrazione negli appalti. Ovviamente, si è scelto di ridefinire la "superspecialità" in relazione alle categorie veramente necessitanti di alta specializzazione, senza vincolare, inutilmente ed ingiustificatamente, la libertà d'impresa. In questa luce va letto anche l'articolo 107, in cui è riprodotta, con adattamenti la norma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l'ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcuni evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa. Inoltre, si è ritenuto utile che l'individuazione delle strutture, impianti ed opere speciali avvenga facendo uso dell'acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desumendolo dall'allegato A al d.PR n. 34/2000, ora allegato A del regolamento, così da consentire l'immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese. L'integrazione dell'elenco delle strutture, impianti, e opere speciali è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione.

Il titolo IV disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale. Il riferimento normativo di questo titolo si rinviene nella parte II, titolo III, capo IV, sezione III (articoli 186-193) della del codice, intitolata "Qualificazione dei contraenti generali", che codifica gli articoli da

20-bis a 20-decies del decreto legislativo n. 190/2002, introdotti dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 9.

Tale sezione III che istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in 350 milioni di euro, 700 milioni di euro e oltre 700 milioni di euro. In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i., specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale. Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l'articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.

Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005.

Con riferimento al **titolo V** si evidenziano le disposizioni relative al nuovo istituto del **dialogo competitivo** (articolo 113). E'precisato che "ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo"; che "sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici"; che le "offerte finali sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale d'appalto"; che "il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera".

Il regolamento disciplina al **titolo VI** anche il cosiddetto "performance bond", la **garanzia globale di esecuzione** (articoli da 127 a 134), obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. La garanzia globale non è richiesta per le concessioni.

La garanzia globale di esecuzione è prevista dall'articolo 129 comma 3 del codice, già articolo 30 comma 7-bis della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998.

Essa va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, e deve essere redatta in conformità dello schema di garanzia contenuto nell'allegato H del regolamento. Nella garanzia globale è indicato il nominativo di almeno due sostituti che devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando. La garanzia globale, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatario non già il recupero degli oneri subiti, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, non presente finora in l'Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati; richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico.

La nuova garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. Il garante, che resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatario, deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie e deve aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore ad 1,5 volte l'importo dei lavori. E' evidente che il rilascio della garanzia, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.

Sotto altro verso, la garanzia globale dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatari di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecitata dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatari.

*Nel **titolo VIII**, considerata la previsione del codice di una completa liberalizzazione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sia sulla base del progetto preliminare (articolo 165 del regolamento) che del progetto definitivo (articolo 166 del regolamento), particolare rilevanza assume la regolamentazione di questi due tipi di appalto. Sia per quanto riguarda l'appalto di progettazione ed esecuzione con gara "per" il definitivo (ex appalto concorso) sia per l'appalto con gara "sul" definitivo (ex appalto integrato), si segnalano due previsioni che dovrebbero dare maggiori garanzie rispetto alla prevenzione del contenzioso ed al pagamento del corrispettivo per i progettisti: da un lato, si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al "definitivo", variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto che non comportino un aumento dell'importo contrattuale; dall'altro, si prevede che sia il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, ad indicare le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione. E' anche da rilevare la previsione, a garanzia della stazione appaltante, che, in entrambi i tipi di appalto di progettazione ed esecuzione, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.*

*Negli articoli 168 e 169, che regolamentano **l'adeguamento dei prezzi**, sono confluite sia le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione relativa alle variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione (ex articolo 133, comma 4, del codice) sia le modalità per l'applicazione del prezzo chiuso (ex articolo 133, comma 3, del codice). Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni non presenti nel regolamento 554/1999.*

*Per quanto riguarda il **titolo X**, dedicato al **collaudo dei lavori**, si segnala la previsione che, in caso di necessità, per l'affidamento ad esterni dei servizi attinenti al collaudo, si applicano le stesse disposizioni relative all'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed ingegneria. Si prevede anche che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere affidato ad un funzionario munito di diploma tecnico in servizio da almeno*

5 anni in uffici pubblici o ad un tecnico diplomato, geometra o perito, iscritto da almeno 5 anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza (articolo 212). Infine vengono specificati analiticamente i documenti da fornirsi al collaudatore (articolo 213), le modalità delle visite di collaudo in corso d'opera (articolo 217) ed i contenuti del certificato di collaudo (articolo 225).

*Sono state inoltre profondamente rivisitate le disposizioni relative ai **lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale** (titolo XI) ed i **lavori eseguiti all'estero** (titolo XII), già precedentemente disciplinati dal regolamento n. 554/1999.*

PARTE III

*Per rendere più maneggevole il testo, si è scelto di distinguere i **servizi d'architettura ed ingegneria** (cui è dedicata la **parte terza** del regolamento) dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Si segnala, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara soprasoglia (articolo 275) e la previsione di alcune indicazioni per quella, informale, sottosoglia (articolo 276). La gara soprasoglia prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quattro criteri: professionalità desunta dalla documentazione prodotta; illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; ribasso percentuale globale indicato nell'offerta economica; riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. Per la gara informale si richiede il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione. Il regolamento si basa sulla presunzione di validità dell'inderogabilità dei "minimi tariffari" per i progettisti di opere pubbliche, da qualcuno posta in discussione dopo l'approvazione del cosiddetto "decreto Bersani", ma secondo un'altra interpretazione confermata dalla cosiddetta clausola di resistenza (articolo 255 del codice) per cui "ogni intervento normativo incidente sul codice va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute".*

PARTE IV

Per i restanti servizi e forniture (parte quarta), il regolamento segue l'orientamento

generale del codice volto a garantire i maggiori vincoli che caratterizzano tradizionalmente la normativa sui lavori, nel rispetto delle differenze di questi settori. Il regolamento, nell'attuare i rinvii operati allo stesso dal codice, introduce alcuni profili di rilevante innovatività nella disciplina del settore dei servizi e delle forniture in ordine alle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento, oltre a chiarire e dettagliare le modalità applicative di alcuni istituti.

*Tra gli elementi di maggiore innovatività si segnala che, per la prima volta, si introduce una disciplina della **programmazione** degli appalti di forniture e di servizi (articolo 280) al fine di garantire anche in tale settore una razionale ed adeguata organizzazione delle attività, prendendo a riferimento - pur con i necessari adattamenti - la normativa dei lavori pubblici. Al riguardo, si è privilegiata - proprio considerate l'innovatività della disciplina e le peculiarità del settore - un'impostazione della norma in termini di facoltà delle pubbliche amministrazioni che avranno a loro disposizione una serie di criteri per la predisposizione di atti di programmazione nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.*

*Si introduce, poi, una disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del **responsabile del procedimento** (articolo 282) che, nell'intento di tener conto delle peculiarità del settore e di consentire un'adeguata applicazione della figura del responsabile del procedimento, prevede alcuni elementi di flessibilità attraverso un'articolazione dei detti compiti ed attività modulabile in parte anche in base ai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (in considerazione dell'elevata eterogeneità soggettiva - a livello di tipologie di stazioni appaltanti - ed oggettiva - in termini di varietà di categorie merceologiche - che caratterizza il settore).*

*Un ulteriore profilo di rilevante innovatività è rappresentato dall'introduzione della **finanza di progetto** (articolo 287) in adattamento della disciplina della finanza di progetto per i lavori. In particolare, sono state adattate alla specificità dei servizi il contenuto della proposta che viene presentata dal promotore e l'individuazione delle attività cui è tenuta l'amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima. Si è proceduto, altresì, a sostituire il meccanismo di scelta del concessionario descritto dall'articolo 155, comma 1, lettere a) e b), del codice con la procedura di cui all'articolo 30, comma 3 del codice stesso. In tal modo si è inteso assicurare anche*

nell'ambito della procedura di finanza di progetto le stesse modalità previste dal codice per la scelta del concessionario di servizi, prevedendo comunque l'utilizzo del diritto di prelazione da parte del promotore.

*Il regolamento, poi, disciplina i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento **dell'asta elettronica** oltre a prevedere, sempre in tema di e-procurement, la procedura interamente gestita con sistemi telematici – ivi compreso il mercato elettronico per gli acquisti d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – mettendo a frutto le esperienze ed i progressi tecnologici già raggiunti in applicazione del d.P.R. n. 101/2002 e coordinando il contenuto dello stesso alla disciplina del codice.*

L'articolo 301 fissa, in primo luogo, le modalità di partecipazione all'asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l'attribuzione di codici identificativi per operare all'interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all'asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara). I rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all'articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell'asta, l'identità degli altri concorrenti.

In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto, in generale, l'utilizzo di un "tempo base" dell'asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all'aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata massima dell'asta che non può essere inferiore ad un'ora). Il tempo base risponde all'esigenza di evitare che gli operatori economici proponano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente nella maggior parte dei casi una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si è ritenuto opportuno consentire alle stazioni appaltanti di scegliere (in via alternativa

al tempo base) una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre previamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base potrebbe non consentire ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un'attenta riflessione che sola renderebbe possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili con possibili conseguenze anche in termini di commissioni di errori materiali nella formulazione delle offerte stesse.

Infine, tra gli elementi maggiormente innovativi, si segnala l'introduzione di un'articolata disciplina in tema di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonché in tema di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV).

PARTE V

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali. L'articolato è diretto a uniformare l'attività negoziale degli enti aggiudicatari ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall'altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall'articolo 206, comma 1, del codice.

Invero, l'esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatari ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza. Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa Parte III del, codice dei contratti pubblici riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l'esigenza di evitare una rigida procedimentalizzazione dell'attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatari.

In tale ottica, l'articolo introduttivo della Parte V (articolo 355) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso che ai settori speciali debbano trovare applicazione una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'appaltatore).

In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l'obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l'esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell'incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 356), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati, i limitati ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possano garantire agli enti aggiudicatari nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Per assicurare l'oggettività dei requisiti il comma secondo dell'articolo 356 evidenzia il loro inscindibile legame con la normative tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatari. In tale contesto, l'elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4, dell'articolo 356, conferma che i cosiddetti "requisiti ulteriori di qualificazione" rappresentano il prodotto di una operazione di "specificazione" degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l'ente aggiudicatario.

PARTE VI

La parte VI contiene le disposizioni relative al contenzioso. Si è scelto di inserire, in questa parte del regolamento, alcune previsioni del capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) relative, in particolare alla definizione delle riserve al termine dell'esecuzione del contratto (articolo 360).

PARTE VII

La parte VII contiene le norme transitorie e le disposizioni abrogate.

ALLEGATI

Lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprende gli allegati di seguito esposti:

- *ALLEGATO A riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori distinguendo le categorie di opere generali individuate con l'acronimo "OG", elencate da "OG1" a "OG13", e quelle di opere specializzate individuate con l'acronimo "OS" elencate da "OS1" a "OS35".*
- *ALLEGATO B riferito al certificato di esecuzione dei lavori, composto dal quadro A riguardante i dati del bando di gara, dal quadro B riguardante il soggetto aggiudicatario e dal quadro C riguardante l'esecuzione dei lavori.*
- *ALLEGATO C riferito ai corrispettivi spettanti alle SOA.*
- *ALLEGATO D riferito all'incremento percentuale premiante nell'ambito degli esecutori di lavori.*
- *ALLEGATO E riferito alla domanda di qualificazione come contraente generale.*
- *ALLEGATO F riferito alla dichiarazione di esclusività del responsabile del progetto o di cantiere nell'ambito della qualificazione come contraente generale.*
- *ALLEGATO G riferito ai differenti metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di lavori.*
- *ALLEGATO H riferito allo schema di garanzia globale che il contraente ha l'obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.*
- *ALLEGATO I riferito alla valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di*

progettazione.

- *ALLEGATO L riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta nell'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.*
- *ALLEGATO M riferito all'attribuzione dei punteggi nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.*
- *ALLEGATO N riferito allo schema di curriculum vitae per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.*
- *ALLEGATO O riferito allo schema delle referenze professionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.*
- *ALLEGATO P riferito ai differenti metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.”*

CONSIDERATO

L'Assemblea evidenzia preliminarmente che il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, del quale il Regolamento all'esame è emanazione, non è stato sottoposto preventivamente al parere di questo Consesso; ciò non ha consentito di formulare rilievi ed osservazioni riguardo alla fonte normativa primaria, che ha introdotto numerose sostanziali modifiche alla disciplina previgente, in particolare nel settore degli appalti di lavori, di cui alla legge n. 109/94 e ss.mm.ii.

Ciò rilevato, trattandosi peraltro di un Codice legislativo già emanato, pur se sottoposto a sospensione relativamente ad alcuni articoli, l'Assemblea ritiene di dover prescindere da tali osservazioni pregiudiziali, facendo invece esclusivo riferimento allo schema di Regolamento di attuazione quale viene ora sottoposto all'esame di questo Consesso.

Ciò premesso, si ritiene che il nuovo Regolamento dovrà tenere particolarmente conto delle questioni irrisolte dal D.P.R. 554/99, che hanno notevole rilevanza in particolare riguardo ai contratti dei lavori pubblici, alle attività di progettazione ed alla gestione degli appalti.

Tra queste si evidenziano in particolare:

- La sicurezza dei cantieri

In merito si ritiene che nel nuovo Regolamento debbano essere più adeguatamente specificati i contenuti del disciplinare di cui al comma 2 dell'art. 36, prevedendo un coordinamento operativo fra le figure rappresentative a tutela dei lavoratori:

- coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- responsabili della sicurezza dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- rappresentanti dei lavoratori.

Ciò anche con la finalità di rendere tutti i soggetti interessati effettivamente responsabili delle attività connesse con il proprio ruolo, avendo però il potere di esercitarlo efficacemente.

In linea con tale proposta si ritiene che debba essere esclusa la facoltà, consentita in corso d'opera all'appaltatore dal comma 3 dell'art. 36, di *“presentare una o più proposte ai sensi dell'art. 131, comma 4, del codice, adeguatamente provate,*

documentate e motivate, ai fini dell'integrazione del piano di sicurezza o di coordinamento per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, disattese sul piano stesso”, che assumerebbero il valore di “varianti progettuali rientranti nei casi previsti nell’articolo 132, comma 1, lettera c) del codice”.

In particolare appare poi quanto mai inopportuno il richiamo all’art. 132, comma 1, lettera c), del Codice tenendo presente che il Piano di sicurezza è un importante elaborato progettuale.

Per quanto concerne in particolare le funzioni di coordinatore della sicurezza si ritiene preferibile mantenere, laddove consentito, la coincidenza dei ruoli del direttore lavori e del coordinatore, come attualmente previsto all’art. 127 del D.P.R. n. 554/99.

Ciò nell’intento di evitare i prevedibili conflitti tra le due figure professionali, soprattutto in caso di sospensione dei lavori.

- La progettazione

La centralità della progettazione nell’ambito del processo di realizzazione delle opere pubbliche era stata già messa in luce dalle disposizioni della legge n. 109/94, in particolare attraverso l’introduzione dei tre livelli di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, la riattribuzione delle funzioni progettuali alle pubbliche amministrazioni ed il sostanziale ridimensionamento della ammissibilità delle varianti in corso d’opera.

Su tale tematica, la Relazione illustrativa al Regolamento in esame, integralmente riportata nelle Premesse, evidenzia *“tra i punti più significativi del nuovo regolamento una definizione più analitica dei livelli di progettazione con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici”.*

Al riguardo l’Assemblea, al fine di pervenire ad una più chiara e completa definizione degli elaborati da predisporre nelle diverse fasi progettuali - nell’ottica del perseguimento della qualità della progettazione come strumento essenziale ai fini della promozione di altrettanta qualità diffusa delle opere e degli interventi sul territorio - rileva la necessità che l’articolato proposto al Titolo II – Cap. I “Progettazione” venga rivisto ed integrato secondo quanto di seguito evidenziato.

Innanzitutto, l'elencazione degli elaborati tecnici, nelle diverse fasi della progettazione, non appare corrispondere alla successione logica e cronologica di una loro corretta predisposizione.

E' pertanto necessaria una diversa elencazione degli elaborati ed una più precisa definizione degli stessi, riportando dapprima quelli che riguardano attività propedeutiche alla progettazione, quali quelle relative agli aspetti archeologici e geologici e successivamente gli elaborati relativi alle analisi progettuali specifiche dell'opera, quali quelle strutturali, geotecniche, idrologiche e idrauliche.

Inoltre alcuni elaborati progettuali, di seguito puntualmente indicati, devono necessariamente essere predisposti nelle relative fasi progettuali e pertanto non può essere attribuita alla discrezionalità del R.U.P. la valutazione, sia pure motivata, dell'opportunità o meno di redigere tali elaborati.

E' altresì necessaria una diversa definizione degli elaborati progettuali per chiarirne con più precisione i contenuti, eliminando anche quei riferimenti specificamente regolati dalla normativa tecnica vigente, evitando così improprie sovrapposizioni e possibili conflitti interpretativi.

A questo proposito, si evidenzia in particolare che l'art. 83 del D.Lgs. 163/06 non prevede in fase di progettazione definitiva la predisposizione di una specifica Relazione sismica, bensì di studi ed indagini finalizzati anche alla definizione dell'azione sismica che trovano la loro collocazione nella Relazione strutturale e nella Relazione geotecnica. Conseguentemente si ritiene che, anziché prevedere, come riportato all'art. 23, c.1, lett. e) una "Relazione sismica", debba essere richiesta come necessaria la sola integrazione dei contenuti delle richiamate Relazioni, secondo quanto successivamente proposto con riferimento all'articolato in argomento. In particolare devono essere indicati specificamente gli elementi relativi alla classificazione sismica del territorio nel quale ricade l'opera e gli eventuali riferimenti a studi di microzonazione sismica, così come le analisi della risposta sismica locale e dell'interazione terreno-struttura, attività proprie della progettazione strutturale e geotecnica, che trovano la necessaria collocazione nelle rispettive relazioni.

Inoltre, riguardo alla progettazione interna alle amministrazioni pubbliche, viene proposta la modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d)

dell'art. 6 del nuovo regolamento; tale modifica dovrebbe consentire lo svolgimento della progettazione nelle sue diverse fasi alle sole amministrazioni in grado di progettare in piena autonomia ottimizzando il risultato progettuale. In merito si rileva che le recenti esperienze hanno dimostrato che le fasi progettuali svolte all'interno dell'amministrazione con l'ausilio di consulenze esterne, anche specialistiche, hanno prodotto un risultato del tutto insoddisfacente, sotto il profilo qualitativo, facendo permanere peraltro la piena responsabilità progettuale nei confronti dei progettisti dell'amministrazione.

- La verifica e la validazione dei progetti

L'attività di verifica della progettazione è disciplinata dall'art. 112 del D.lgs. n. 163/2006 il cui 5° comma dispone che: *“con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, introducendo soltanto alcuni criteri di larga massa”*.

Ad una disamina delle corrispondenti norme proposte nel testo in argomento, non ci si può esimere dal constatare che l'articolato non riesce a rendere chiara ed intelligibile la disciplina normativa dell'attività di verifica, che prevede anche nell'ambito del regolamento il rinvio alle norme UNI CEI EN, senza precisare le modalità effettive di svolgimento della relativa attività.

Lo schema di regolamento, inoltre, non chiarisce quale sia la posizione del “verificatore” rispetto al progettista.

In particolare il citato comma 5° dell'art. 112 del D.Lgs n. 163/06 alla lett. c prevede che: *“in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.”*

Lo schema di regolamento, all'art. 53, 1° comma, recita che: *“ nei limiti delle attività di verifica di cui agli artt. 49 e 50 il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione”*.

Dall'analisi delle disposizioni normative dirette a sostanziare i contenuti dell'attività di verifica della progettazione non sembra evincersi che il verificatore possa rispondere,

seppur nei limiti della propria attività, per eventuali errori del progetto verificato. Difatti egli non è tenuto a controllare la regolarità tecnica degli elaborati progettuali, ma esclusivamente la loro completezza. L'imprecisione non è priva di conseguenze concrete in quanto ove si rendesse responsabile il verificatore degli errori progettuali:

- Verrebbe estesa impropriamente l'attività del verificatore alla elaborazione progettuale;
- Verrebbe automaticamente attenuata la responsabilità del progettista a fronte della responsabilità del verificatore;
- Verrebbero incrementati i costi delle polizze assicurative e sarebbe necessario prevedere l'autonomia della compagnia assicuratrice del verificatore rispetto a quella del progettista;
- Verrebbe estesa al verificatore la nozione di errore progettuale senza alcuna precisazione in merito.

Si confermano pertanto vive perplessità in ordine a quella che si ritiene una enfattizzazione, sia procedurale che tecnica, per lo svolgimento di attività di verifica che aggravano l'iter di approvazione dei progetti, accrescono i costi a carico della pubblica amministrazione e, di fatto, diluiscono le eventuali responsabilità del progettista ripartendole, con inevitabile occasione di contenzioso tra soggetti responsabili del procedimento, eventuale soggetto o componenti degli uffici tecnici incaricati del relativo supporto, soggetti incaricati delle verifiche e soggetti che hanno prestato le rispettive assicurazioni.

Basti osservare, a semplice titolo esemplificativo, che l'art. 52 stabilisce che la validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica, ma, in caso di motivato dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione va rimesso alla stazione appaltante per l'assunzione delle necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

Per effetto di tale disposizione, pertanto, si potrebbe configurare, nel caso di errore progettuale, addirittura una concorrente responsabilità del responsabile del procedimento che non abbia espresso il proprio dissenso sulla verifica.

- Le procedure e modalità per la qualificazione dei contraenti generali

Il Titolo IV della Parte II dello schema di regolamento in esame riguarda le modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali. Tale Titolo è composto di 7 articoli (dall'art.97 all'art.104 compreso) che riproducono integralmente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2005 concernente le *“Procedure per le modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti per la qualificazione dei contraenti generali”*.

Al riguardo si osserva che l'art. 256, comma 4, del codice stabilisce che *“ Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti”*, tra i quali il suddetto *“decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale”*.

Si rileva al riguardo che, il testo del DM 27.5.2005 riprodotto nella bozza di regolamento in esame non tiene conto degli ultimi aggiornamenti intervenuti successivamente all'elaborazione del testo in esame.

Nella versione più recente del citato DM 27.5.2005 è, infatti, previsto che il responsabile del procedimento di attestazione e di rinnovo della qualifica di contraente generale sia il Direttore del Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e che, invece, gli adempimenti istruttori necessari per il rilascio dell'attestazione di qualificazione dei contraenti generali siano affidati alla Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture.

Si rileva, altresì, che negli articoli 97 e 98 vengono dettagliati i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento di qualificazione (quali la verifica preliminare sulla completezza della domanda presentata, gli accertamenti sulla documentazione, ecc.) che si ritiene possano trovare una più opportuna ed utile collocazione in un provvedimento ministeriale, secondo le previsioni del richiamato art.192, comma 4, del codice. In tale provvedimento è infatti possibile prevedere il necessario coordinamento tra le attività della struttura ministeriale alla quale sono demandate le fase istruttorie (fase preliminare di accertamento della completezza della domanda, fase istruttoria relativa ai documenti) e quelle di controllo del responsabile del procedimento.

Infine, si osserva che in ordine ad alcuni aspetti importanti, quali - a titolo esemplificativo - quelli dell'istituto dell'avvalimento nonché di talune problematiche attinenti ai consorzi, il testo in esame potrebbe essere integrato con opportune precisazioni idonee a superare preesistenti incertezze in materia.

* * * * *

Ciò evidenziato in linea generale, l'Assemblea in merito all'articolato proposto formula le seguenti osservazioni e proposte di emendamenti:

Art. 1 - Ambito di applicazione

Comma 3: si osserva che l'esclusione, per Regioni e Province autonome, dell'obbligo di applicare le disposizioni di cui all'intero Titolo I della Parte II dello stesso Regolamento, articoli da 5 a 10, relativi al responsabile del procedimento e alla programmazione dei lavori, potrebbe creare qualche incompatibilità con le funzioni che lo stesso responsabile è tenuto a svolgere ai sensi dei disposti di vari articoli dei Titoli VII, VIII e IX della stessa Parte II, qualora la relativa nomina da parte delle Regioni e Province autonome suddette non fosse limitata alla sola sua designazione.

Si propone, pertanto, di aggiungere, dopo la parola "*applicano*" le parole "*, esclusi i profili organizzativi,* ", come previsto al comma 3 dell'art. 4 del Codice, e di sopprimere, nel trattino relativo alla parte II, le parole "*ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione)*".

Art. 3 - Definizioni

Comma1, lett. s): si rileva che far coincidere i "*gruppi delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee*" con le categorie di lavoro indicate all'art. 132, comma 3 del Codice, precisando che "*ciascun gruppo omogeneo di lavorazioni è assimilato alla descrizione di una sola delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A o a parte di una sola di esse*", significherebbe variare significativamente quanto già stabilito all'art. 45, commi 6, 7 e 8 del DPR n. 554/99 e all'art. 10 del DM n. 145/2000, senza tenere conto delle conseguenze di tale modifica.

In effetti va ricordato che:

- l'art. 7 del capitolato generale 16/7/62, n. 1063, ovviando a quella che era ritenuta una carenza del precedente capitolato generale del 28/5/1895, aveva disposto, al comma 3, che i documenti contrattuali dovessero indicare *“la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto”*;
- con l'art. 13, comma 5, dello stesso capitolato del 1962, si era voluto porre riparo ad una eccessivamente onerosa disposizione del comma 5 dell'art. 19 del capitolato generale del 1895 che, in conformità di quanto disposto dall'art. 344 della legge n. 2248/1865, prevedeva la facoltà dell'amministrazione di variare, in aumento o in diminuzione, l'importo dei lavori fino al 20%, riguardante espressamente *“l'importo complessivo dei lavori e non già quello di ogni singola partita”*;
- il suddetto art. 13 del capitolato del 1962 disponeva infatti, al comma 5, che *“qualora le lavorazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7”* un aumento superiore al 20% del rispettivo importo, *“si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso”*;
- in occasione della redazione del DPR n. 554/99 e del DM n. 145/2000, entrati entrambi in vigore il 28/7/2000, in luogo di riproporre la generica dizione *“varie specie di opere”*, si era ritenuto di definirle, allo stesso fine, come rilevabile al comma 6 dell'art. 10 dello stesso DM n. 145/2000, *“gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale”*;
- parallelamente il DPR n. 554/99 disponeva, ai commi 6 e 7 dell'art. 45, che il capitolato speciale (*lo schema di contratto*) dovesse indicare l'importo di ciascuno di tali *“gruppi delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee”*, sia per la parte a corpo, che per la parte a misura; inoltre, al successivo comma 8 dello stesso art. 45 del soprarichiamato DPR 554/99 stabiliva che *“Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.”*

Con la definizione proposta al comma 1, lettera s), si determinerebbe una complessità procedurale per le pubbliche amministrazioni, in quanto non si potrebbero riunire, come

reso finora possibile da una logica interpretazione del regolamento 554/99 e del capitolato generale del 2000, le lavorazioni di più categorie in “*gruppi ritenuti omogenei*”; in particolare:

- diventerebbe frequente il superamento del 20%, con la conseguenza di dover complicare la procedura di concordamento dell'equo compenso e conseguentemente aumentare il contenzioso;
- verrebbe a perdere quasi interamente di significato la ulteriore possibilità che la legge n. 109/94 offriva al comma 3 dell'art. 25, ora integralmente confermata dal comma 3 dell'art. 132 del Codice, di non considerare varianti quelle comprese nei limiti del 10 o del 5 per cento, rispettivamente per gli interventi di recupero o di nuova costruzione, dei singoli gruppi di lavorazioni omogenee, senza aumento di spesa; operazione che si renderebbe assai complessa, o addirittura non possibile, per effetto dello sbilanciamento dell'importo riferito non a gruppi ma a singole categorie.

Si è quindi del parere che la definizione di cui al comma 1, lett. s) vada così modificata: *“per gruppi di lavorazioni ritenute omogenee s'intendono i raggruppamenti di categoria di lavoro da indicare nello schema di contratto ai fini di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10 del DM 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli articoli n. 40, commi 6, 7, 8 e n. 108, comma 2, del presente regolamento”*.

Di conseguenza, vanno analogamente modificati anche i relativi riferimenti agli articoli 40, 108 e 181 dello schema di regolamento, per ciascuno dei quali si rinvia alle rispettive osservazioni più avanti riportate.

Art. 4 - Sito informatico presso l'Osservatorio.

Si ritiene che la disposizione vada integrata prevedendo il rinvio all'Autorità del compito di disciplinare quanto segue (rif. art. 7, comma 10, del Codice):

- la previsione di *“archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti”*;
- la fissazione del *“termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti”*;

- la creazione di *“un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali”*.

Art. 5 – Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Comma 4: poiché il comma 6, dell’art. 10 del Codice, demanda al regolamento la determinazione dei requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento, si ritiene compatibile con tale disposizione avere previsto:

- che il responsabile del procedimento debba essere abilitato all’esercizio della professione;
- che in assenza di abilitazione possa essere *“un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, con idonea professionalità, e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni”*, cioè senza la condizione che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, come prescritto per i tecnici diplomati ai quali, in assenza dell’abilitazione, possono essere affidati gli incarichi di progettazione, come disposto dall’ art. 253, comma 16, del Codice.

Si ritiene, peraltro, che sia opportuno elevare da 500.000 a 1 milione di euro l’importo di interventi per i quali il responsabile del procedimento possa svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori.

Art. 6 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

In relazione a quanto evidenziato preliminarmente riguardo alla progettazione interna alle pubbliche amministrazioni, si propone che al testo di cui alla lettera d), dopo le parole *“delle relative procedure”* vengano aggiunte le seguenti: *“verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le eventuali diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di professionalità esterna a qualsiasi titolo”*.

Inoltre, si ritiene che, in relazione al rilievo che assumono le attività di verifica e validazione, dopo la lettera d), vada inserita la seguente lettera:

“d)-bis: in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari

livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico.”

Art. 11 - Disposizioni preliminari

Comma 3: in relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 2, del Codice, il responsabile del procedimento valuta la possibilità non solo di ridurre, ma anche di integrare i livelli di definizione e i contenuti della progettazione.

Anche per una maggiore chiarezza della disposizione, si propone di sostituire le parole tra “...responsabile del procedimento” e “i livelli di definizione“, con le seguenti: “...in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento...”

Comma 5 : si propone di aggiungere al comma, le seguenti parole:

“...e in particolare le seguenti precisazioni di natura procedurale:

- *quale delle tipologie di cui all'art. 53, comma 2 del codice, l'appalto avrà per oggetto;*
- *se per l'appalto si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta;*
- *se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;*
- *se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, varrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
- *quali delle facoltà che regolamento e capitolato generale riservano alla scelta della stazione appaltante debbano essere previste nello schema di contratto”.*

Art. 12 – Norme tecniche

Si segnala l'opportunità di aggiungere, al comma 1, le parole seguenti: “...nel rispetto dei disposti dell'art. 68 del codice e sue eventuali modifiche e integrazioni”.

Art. 13 - Quadri economici

Comma 1, lett. a): si rileva che nel testo non sono stati inseriti gli oneri della sicurezza; pertanto si propone di modificare la lett. a) secondo quanto segue:

“a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;”

Comma 1, lett. b): al punto 7 va inserito *“l’importo relativo all’incentivo di cui all’art. 92, comma 4, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente”*.

Art. 14 - Documenti componenti il progetto preliminare

Al **comma 1**, al primo periodo, dopo le parole *“specifiche prestazioni da fornire”* e prima della parola *“evidenzia”*, si propone di inserire le parole seguenti: *“nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione”*; si propone altresì di sostituire la parola *“infrastrutture”* con la parola *“opere”* e la parola *“per le eventuali opere”* con le seguenti parole: *“per gli eventuali interventi”*. Inoltre, dopo le parole: *“è composto dai seguenti elaborati”* si propone di eliminare le seguenti parole: *“salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento”*.

Al **comma 1, lett. d)** si propone che dopo la parola *“dati bibliografici”*, il testo venga così riformulato: *“accertamento ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate”*.

Sempre al **comma 1** si ritiene vada aggiunta la seguente lettera *“i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili”*, in quanto il comma 3 dell’art. 93 del Codice si conclude con la seguente prescrizione: *“il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa”*, cioè l’ubicazione e la dimensione fisica di ciò che va espropriato, anche ai fini della determinazione dei presumibili costi di esproprio, da inserire nel quadro economico.

Comma 2: in analogia a quanto proposto alla lett. d, del comma 1, si propone che anche al comma 2, alla lett. a), le parole *“geologiche, geotecniche, ideologiche, idrauliche e*

sismiche” vengano sostituite con le seguenti parole: **“geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze”**.

Al **comma 2, lett. b)**: nel caso di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di concessione, il capitolato speciale va redatto con un completo livello di approfondimento, per cui, dato che non esiste la possibilità di disporre per ogni elemento dei requisiti prestazionali, il capitolato speciale deve essere **“descrittivo e prestazionale”**, cioè come indicato più puntualmente all’art. 65, comma 2, lettera h, a proposito del progetto definitivo.

Art. 15 - Relazione illustrativa del progetto preliminare

Comma 1, lett. A): al fine di consentire la conoscenza e la valutazione delle soluzioni progettuali alternative prese in esame, si propone che vengano aggiunte al testo della lett. A) le seguenti parole: **“riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame”**.

Analogamente, alla successiva lett. A), che peraltro dovrebbe costituire con le successive “B” e “C” il comma 2, dopo le parole **“descrizione generale”** si propone di inserire le seguenti parole: **“corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica”**; inoltre si propone che dopo la parola **“profilo”** il testo di cui alla lett. A) venga così riformulato: **“dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.) e sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, idrologici, strutturali, geotecnici, impiantistici, ecc.)”**.

comma 1, lett. B): si propone di aggiungere, dopo il punto relativo all’accertamento della disponibilità delle aree :

- **“l’accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità di relativo allacciamento”**, inoltre si propone di riformulare il terzo punto come di seguito riportato: **“l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate”**.

Let. B) - Progetto della soluzione selezionata: per potersi riferire chiaramente al testo proposto, sarebbe opportuno che i singoli capoversi venissero denominati ciascuno con una numerazione progressiva. Ciò evidenziato, al V punto, dopo le parole **“dei diversi elementi del progetto”** si propone di aggiungere le seguenti parole: **anche in**

riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'art. 11, c. 6. lett. c)"; ciò in quanto la funzionalità della soluzione progettuale proposta va sempre verificata in rapporto al quadro esigenziale. Allo stesso punto V, si propone, per maggior chiarezza, di sostituire alla parola *"il profilo architettonico"* le parole *"le caratteristiche architettoniche"*, dato che la dizione *"profilo architettonico"* fa riferimento ad uno specifico elaborato grafico e non ad una relazione descrittiva. Si propone infine di aggiungere, dopo il punto VI, un altro punto che riporti le seguenti parole: *"L'accertamento delle disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti"*; ciò, in quanto tale aspetto appare essenziale per valutare l'idoneità dell'area.

Let. C) - Aspetti economici e finanziari: poiché l'articolazione in stralci funzionali può riguardare opere sia puntuali che a rete, si propone di sostituire il punto II con il seguente testo: *"2 – l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete"*.

Art. 16 – Relazione tecnica

Al punto VIII si evidenzia che nel testo sono state erroneamente inserite le parole *"piano di gestione delle materie"*, probabilmente da dizione corretta da inserire è quella di *"piano di gestione dei rifiuti"*.

Inoltre, al successivo comma – che dovrebbe essere denominato comma 2 – al I punto dopo la parola *"composizione"* si ritiene che andrebbero aggiunte le seguenti parole *"caratteri storici, tipologici e costruttivi"*; anche la parola *"struttura"* andrebbe più opportunamente sostitutiva con la parola *"opera"*.

Si evidenzia altresì che al punto V, denominato *"archeologia"*, è necessario fare riferimento a quanto stabilito all'art. 95 e seguenti del Codice riguardo alla procedura di *"verifica preventiva dell'interesse archeologico in fase di progetto preliminare"*; si propone, pertanto, di aggiungere alla parola *"archeologia"* le seguenti parole: *"la Relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del Codice"*.

Infine, si evidenzia che appare opportuno, al primo trattino dello stesso comma 1, eliminare le parole *"idrologia idraulica; idrogeologia"*, lasciando soltanto la parola

“*geologia*” ed aggiungere alla fine dei trattini i seguenti ulteriori punti: “***idrologia; idraulica; strutture; geotecnica; impianti e sicurezza***”. Si evidenzia altresì la necessità di eliminare, al successivo capoverso, le parole: “*salva diversa determinazione del responsabile del procedimento.*”

Art. 17 – Studio di prefattibilità ambientale

Al comma 1, dopo le parole “*studio di prefattibilità ambientale*”, si propone di sostituire le parole “*laddove necessario*” con le seguenti “***opportunamente sviluppato***”. Ciò in quanto si ritiene che per le tipologie di opere per le quali la legislazione in materia non prevede l’obbligo di redazione dello Studio di impatto ambientale, è necessario che venga predisposto uno studio di prefattibilità ambientale, in linea con quanto disposto all’art. 93 c. 3 dal D.Lgs.163/06, che stabilisce che il progetto preliminare valuta “*le eventuali soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali*”. La discrezionalità va pertanto limitata all’entità dello sviluppo dello Studio di prefattibilità ambientale, ferma restando la necessità che in esso vengano affrontate le problematiche di cui ai successivi punti da a) ad e) dell’articolato. Inoltre, poiché lo scopo primario dello Studio di prefattibilità ambientale è quello della salvaguardia ambientale, si propone di aggiungere, dopo le parole “*di ricercare le condizioni che consentano*”, le seguenti parole: “***la salvaguardia nonché***”.

Comma 2: riguardo all’articolato di tale comma relativo agli interventi soggetti a procedura di V.I.A., si ritiene più corretto che vengano richiamate le procedure di cui al D.Lgs. 152/06, anziché introdurre altre norme sulla materia.

Si propone, pertanto, di sostituire il testo dell’intero comma 2, dopo le parole “*sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale*” con le seguenti parole: “***si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii***”.

Art. 18 - Elaborati grafici del progetto preliminare

Comma1: dopo le parole “*salva diversa determinazione del responsabile del procedimento*” si propone di aggiungere: “***in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice*** ”; ciò in quanto tale disposizione dal Codice

riporta le fattispecie nelle quali è consentito al RUP di modificare le prescrizioni relative agli elaborati costituenti il progetto preliminare. Inoltre, allo stesso comma 1, lett. a) si propone di sostituire le parole *“dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e dal piano urbanistico generale ed alternativo, sul quale”* con le seguenti: ***“degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali”***; ciò di al fine di utilizzare una terminologia più precisa e di valenza più generale, in relazione alla molteplicità di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale attualmente prevista dalla legislazione nazionale e regionale in materia, spesso denominati con terminologia diversa a fronte di contenuti analoghi.

La stessa osservazione e proposta di emendamento va riferita al III punto della lett. b) dello stesso comma 2.

Inoltre, si ritiene opportuno che le parole *“- sezione geologica e geotecnica”* vengano così modificate e riordinate: ***“carta e sezioni geologiche; - sezioni e profili geotecnici”***. Si ritiene altresì necessario che al 7[^] trattino, il testo dopo le parole: *“dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare”* e prima delle parole *“carta archeologica”* venga così riformulato:

“- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1 : 10.000/1000;

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1: 10.000;

- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1 : 5.000/500”.

Si propone altresì di aggiungere il seguente comma 2: ***“Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera c) del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:***

a) i rilievi piano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

- b) le relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree e la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;*
- c) il piano di sicurezza, sulla base del quale determinare i costi della sicurezza”.*

Art. 19 – *Calcolo sommario della spesa e quadro economico*

Comma 2: *si propone di sopprimere le parole “e, nel caso di concessione, gli oneri del concessionario. I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi” e di aggiungere il seguente comma 3: “Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione:*

- a) dell’arco temporale prescelto secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell’articolo 143 del codice;*
- b) del prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l’equilibrio economico e finanziario, secondo il comma 4 dello stesso articolo 143;*
- c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità del disposto del comma 5 dello stesso articolo 143;*
- d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;*
- e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza”.*

Inoltre, allo stesso comma 2, si ritiene debba essere richiamato l’art. 13 dello stesso testo, che riporta l’articolazione del costo complessivo; pertanto, dopo le parole “*Il quadro economico*” si propone di aggiungere le seguenti parole “*articolato secondo quanto previsto al precedente art. 13*”.

Si propone inoltre di aggiungere il seguente **comma 3:** “*Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b e c), del codice o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di progettazione*”.

Art. 20 - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

Si ritiene debba essere riportata nella rubrica la stessa dizione usata per il progetto definitivo al successivo art. 20: **“Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare”**.

Inoltre, poiché è compito della Stazione Appaltante o del Concedente e non del progettista definire i criteri ai fini della metodologia di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si evidenzia la necessità di eliminare il p.to c).

Si propone, inoltre, di aggiungere il seguente **comma 2** :

“Come specificato all’art. 14, comma 2, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo”.

Art. 21 - Documenti componenti il progetto definitivo

Al comma 2, lett. f) si propone di aggiungere, dopo le parole: **“calcoli preliminari delle strutture e degli impianti”**, le seguenti parole: **“secondo quanto specificato all’art. 25, c. 2, lett. h) ed i)”**; ciò in quanto la dizione **“calcoli preliminari”**, poco rigorosa sotto il profilo tecnico ma non più modificabile in quanto riportata anche nel Codice all’art. 93, necessita almeno di una declaratoria più articolata; al riguardo si richiama quanto osservato in linea generale sul contenzioso riguardo alla progettazione.

Al comma 3, si propone di sostituire le parole comprese tra **“nonché”** e **“costi della sicurezza”** con le seguenti: **“.....del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del D.lgs 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto del DPR 3 luglio 2003, n. 222”**.

Per una più chiara comprensione della finalità del relativo disposto, si propone di sostituire come segue l’ultimo periodo dello stesso **comma 3**: **“Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle**

indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 112, comma 3, del codice.”

Art. 22 – *Relazione generale del progetto definitivo*

Al **comma 2** si propone di riformulare la lettera b) come segue:

“b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 24; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;”

Sempre al **comma 2**, si propone di eliminare le seguenti parole della lettera i) *“riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo”*.

Art. 23 – *Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo*

Al **comma 1**, lettera a), relativamente alla *“Relazione geologica e geoidrologica”*, si propone di definirla **“Relazione geologica”** e di sostituire le parole *“definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere”* con le parole **“definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica.”**

Sempre al **comma 1**, relativamente alla *“Relazione sismica”* (lettera e) si propone di definirla **“Relazione sulle strutture”**, anticipando il seguente testo alla lettera c):

“c) Relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente,

per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la Relazione sulle strutture è integrata da una specifica Relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti.”

Ancora, al **comma 1**, relativamente alla “*Relazione geotecnica e geomeccanica*” (lettera b) si propone di definirla “**Relazione geotecnica**”, posticipando il seguente testo alla lettera d):

“d) Relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati.

Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la Relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti.”

Si propone, conseguentemente, di premettere la descrizione della “*Relazione idrologica e idraulica*” dalla lettera c) alla lettera b), nonché di collocare la descrizione della “*Relazione archeologica*” dalla lettera d) alla lettera e).

Infine, sempre al **comma 1**, relativamente alle “*Relazioni tecniche opere civili, quali opere architettoniche ed opere strutturali*” (lettera f) si propone di definirla “**Relazione tecnica delle opere architettoniche**”, inserendo il seguente testo, sempre alla lettera f):

“f) Relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere.”

In relazione alla predetta rimodulazione la “*Relazione sismica*” di cui alla lettera e) del testo in esame viene soppressa.

Art. 24 – *Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale*

Comma 2: Si ribadisce quanto già evidenziato riguardo al progetto preliminare, in merito alla necessità che venga predisposto lo Studio di fattibilità ambientale per le opere per le quali le norme vigenti non rendono obbligatorio lo Studio di impatto ambientale. Pertanto, analogamente a quanto già proposto per lo studio di prefattibilità ambientale in fase di progettazione preliminare, si propone che, al comma 2 le parole: “*ove necessario*” vengano eliminate.

Art. 25 – *Elaborati grafici del progetto definitivo*

Al **comma 2**, lettera c), si propone di sostituire le parole “*indagini geognostiche*” con “*indagini geologiche*”.

Sempre al **comma 2** si propone, altresì, di riformulare la successiva lettera d) come segue: “*d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;*”.

Al **comma 5**, lettera d) si propone di sostituire le parole “*indagini geognostiche*” con “*indagini geologiche*”.

Sempre al **comma 5**, si propone di riformulare come segue la lettera l): “*Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nei successivi punti da m) a p);*”.

Art. 26 – *Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti*

Al **comma 1**: sempre al fine di dare maggiore chiarezza al testo, si propone che, dopo le parole “*tutti gli elementi dimensionali*” vengano aggiunte le seguenti parole: “*dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli preliminari delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali*”.

Di seguito al **comma 3**, si propone di inserire il seguente periodo:

“Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo deve specificare le ipotesi adottate e fornire indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità”.

Art. 29 - *Elenco dei prezzi unitari, computo metrico-estimativo e quadro economico del progetto definitivo.*

Poiché ai sensi dell’art. 5, comma 1, del codice, il regolamento costituisce la disciplina esecutiva e attuativa in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali, si ritiene che, al **comma 1**, le parole *“dai prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata”*, vadano così sostituite: *“dai vigenti prezzi delle stazioni appaltanti nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice o, in difetto, dai prezzi adottati dai competenti Provveditorati interregionali”*.

Al **comma 2** si ritiene che vada soppressa la lettera b) che dispone: *“aggiungendo all’importo così determinato le spese relative alla sicurezza, calcolate secondo il relativo regolamento”*: ciò in quanto, come espressamente dispone l’art. 7 del DPR 222/03, i costi della sicurezza vanno determinati attraverso apposite stime analitiche, che tengano conto sia degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza, sia dei dispositivi individuali e collettivi individuati attraverso lo stesso piano, con l’applicazione di elenchi prezzi delle misure di sicurezza dedotti da vigenti listini ufficiali o da prezzi del committente o ricavati da apposite analisi; di conseguenza non ha alcun significato applicare le spese della sicurezza a singole voci dei prezzi relativi ai lavori, da non confondere con i prezzi della sicurezza. E’ chiaro che il costo della sicurezza così determinato dall’incaricato della progettazione del relativo piano, diviso per il costo risultante dal computo metrico estimativo dei lavori, consente la determinazione della percentuale che poi, in sede contabile, rappresenta la quota dei singoli prezzi, a misura o a corpo, che va dedotta in quanto non soggetta a ribasso d’asta.

Sempre al **comma 2**, non si condivide che, alla lettera c), il limite superiore delle spese generali venga elevato dal 15% al 17%, *“per tener conto dei maggiori oneri organizzativi e gestionali gravanti sulle imprese”*, come si legge nella Relazione

illustrativa: affermazione che non tiene conto della circostanza che l'introduzione del sistema qualità è finalizzato anche ad una maggiore efficienza dell'organizzazione delle imprese.

Comma 3: si ritiene che vada soppresso l'inserimento dell'inciso *“somme per oneri ulteriori non riconducibili a spese generali di carattere ordinario da determinarsi caso per caso mediante apposita analisi”*, in quanto poco chiaro e suscettibile di favorire inserimenti anomali.

Comma 4: si ritiene che vada interamente soppresso, dal momento che la definizione delle spese generali attiene al capitolato generale, come è rilevabile dall'art. 5 del DM n. 145/2000 e che eventuale modifica o aggiornamento allo stesso capitolato generale non compete al regolamento.

Il capitolato generale va chiaramente distinto dal regolamento, come è rilevabile dal comma 8 dell'art. 5 del codice, secondo cui al suo futuro aggiornamento dovrà provvedersi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Va invece reinserito il comma 4 dell'art. 34 del DPR n. 554/99, secondo cui: *“L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata ; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.”*

Si ritiene che vada ulteriormente soppresso anche il comma 5, atteso che tutto quanto attiene ad eventuale aumento di prezzi contrattuali non rientra nel computo metrico estimativo, redatto con esclusiva applicazione dei prezzi relativi alle singole voci di lavoro, ma nel quadro economico relativo alle somme a disposizione dell'amministrazione ed è comunque chiaramente disciplinato dall'articolo 133 del Codice.

Si ritiene invece opportuno aggiungere il seguente **comma 7:**

“Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

- b) le categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro da dichiarare subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente;*
- c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11 del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;*
- d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il 15%.*

Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara, coordinato e verificato dallo stesso responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera d) del presente regolamento.”

Art. 30 - Documenti componenti il progetto esecutivo

Comma 1: per le stesse ragioni esposte a proposito dell'art. 11, si propone di sostituire le parole “*dell'articolo 11, comma 3*”, con “**dell'articolo 93, comma 2, del codice**”.

Si propone di aggiungere, inoltre, all'elenco degli elaborati, “**m) piano particellare di esproprio**”, in quanto il progetto esecutivo deve riunire, nella forma esecutiva ove occorra, o nella stessa forma eventualmente già completa, anche tutti gli elaborati predisposti ai livelli preliminare e definitivo.

Art. 32 - Relazioni specialistiche

Comma 4: si propone l'eliminazione dell'intero comma, atteso che la relazione aggiuntiva prevista deve costituire invece un documento essenziale del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.lgs n. 494/96.

Art. 33 – Elaborati grafici del progetto esecutivo

Comma 1: si propone di aggiungere la seguente **lett. i) “dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture”**.

Comma 1: si propone l'abrogazione della lettera h), per gli stessi motivi di cui sopra riportato comma 4 dell'art. 32.

Comma 2: si propone la soppressione delle seguenti parole: “*in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo e, laddove non fosse possibile per le*

dimensioni dell'opera comunque” infatti non ha significato stabilire che, indipendentemente dalla tipologia di intervento - se puntuale o a rete o di presidio e difesa ambientale o di ingegneria naturalistica – gli elaborati del progetto esecutivo debbano essere in scala non inferiore al doppio del progetto definitivo.

Art. 34 – Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Comma 3: si propone di aggiungere, dopo le parole “*condizioni di esercizio*”, le seguenti parole “*o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio*”.

Comma 4: si propone di aggiungere, dopo le parole “*al fine di*” le seguenti parole: “*dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico*”.

Art. 35 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Comma 8: per una maggiore corrispondenza a quanto indica il precedente art. 11, comma 4, e per opportuno chiarimento si propone di modificare il testo del comma come segue:

“In conformità di quanto disposto all’articolo 11, comma 4, Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’appaltatore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.”

Art. 36 - Piani di sicurezza e di coordinamento

Comma 3: per quanto rilevato nei precedenti considerato si propone la soppressione dell’intero comma 3.

Art. 37 – Cronoprogramma

Comma 1: Si propone la soppressione del secondo periodo, il cui inserimento altera profondamente la funzione del cronoprogramma, documento finalizzato ad applicare, in sostituzione della “Revisione prezzi”, in via convenzionale, l’istituto del “Prezzo chiuso”.

Si propone in definitiva di confermare integralmente il testo dell’art. 42 del DPR n. 554/99 e quindi di sopprimere il comma 11 del successivo art. 40, e ciò in quanto il cronoprogramma è cosa diversa dal programma esecutivo.

Art. 39 – Computo metrico-estimativo e quadro economico

Comma 2: anche in questo caso va evitato di alterare l’impostazione dell’art. 45 del DPR n. 554/99, in relazione a quanto ampiamente illustrato a proposito del precedente art. 3, comma 1, lettera s).

Infatti, non è il computo metrico-estimativo ad essere “*suddiviso in gruppi omogenei di lavorazioni*”, in quanto lo schema di contratto, come precisato al successivo art. 40, comma 6, è la sede per definire “*ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee*” (che al citato art. 3 si è proposto di definire “*gruppo di categorie ritenute omogenee*”).

Il computo metrico-estimativo è piuttosto lo strumento dal quale vanno tratti gli elementi per la individuazione delle varie categorie che nello “*schema di contratto*” vanno riunite nei gruppi di categorie ritenute omogenee, come sopra precisato.

Pertanto si propone di aggiungere al comma 2 il seguente periodo: “***Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 3, c. 1, lett. 5)***”.

Art. 40 – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

Comma 3: con riferimento al “*quadro dell’incidenza percentuale di manodopera*”, al fine di evitare il ripetersi di disuniformità applicative di una così generica disposizione, si segnala la necessità di promuovere una intesa tra i vari organismi interessati, per

definire unitariamente l'argomento che, in linea teorica, è investito dai seguenti provvedimenti:

- a) legge n. 327/2000, legge Salvi, secondo la quale, nelle gare d'appalto *“gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale”*;
- b) art. 87, comma 2, lett. g) del codice, secondo cui, tra i criteri di verifica delle offerte anomale, va tenuto presente *“il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*;
- c) art. 89, comma 2, che ai fini della rilevazione della congruità dei prezzi, dispone che *“a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio”*;
- d) art. 7, comma 4, lett. b) del codice, secondo cui l'Osservatorio *“determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”*
- e) art. 7, comma 4, lett. a) del codice, che affida all'Osservatorio la competenza *“alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici l'impiego della mano d'opera”*;
- f) art. 6, comma 7, lett. h.3 del codice, che demanda all'Autorità il compito di predisporre e inviare al *“Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento..... allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7”*.

Comma 6: le parole *“il capitolato speciale d'appalto”* vanno sostituite da ***“lo schema di contratto”***, dato che, come specifica il comma 1 di questo stesso art. 40, tale schema è la sede che contiene *“le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa”*; inoltre, in relazione alla modifica proposta alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera s), le parole *“per ogni gruppo delle lavorazioni complessive*

dell'intervento ritenute omogenee" vanno sostituite con le parole "**per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee**".

Comma 7: per le stesse considerazioni di cui al comma 6, le parole "*dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee*" vanno sostituite dalle parole "**dei gruppi di categorie ritenute omogenee**".

Comma 11: per le ragioni precisate con riferimento al precedente art. 37, l'intero comma va soppresso.

Art. 42 - Finalità della verifica

Va tenuto presente che gli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5 del Codice, si pongono due distinte finalità:

- l'art. 93, comma 6, demanda al regolamento il compito di stabilire "*criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione*";
- l'art. 112, evidenzia al comma 2 che la verifica va effettuata "*prima dell'inizio delle procedure di affidamento*", mentre al comma 5 stabilisce che il regolamento deve stabilire le modalità di svolgimento di tali verifiche, nel rispetto dei criteri che indica alle successive lettere a), b) e c);
- lo stesso comma 2 stabilisce, in particolare, che prima dell'inizio delle procedure di affidamento la verifica va effettuata con riferimento:
 - al progetto preliminare, nel caso di appalti o concessioni da indire sulla base di tale livello di progettazione, cioè art. 53, comma 2 lettera c) del Codice (salvo esito della sospensiva di cui al D.lgs n. 6/07 fino al 1° agosto 2007);
 - al progetto definitivo, nel caso di appalti o concessioni da indire ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera b) (salvo esito della sospensiva di cui sopra);
 - al progetto esecutivo nel caso di appalti o concessioni da indire ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera a) (salvo esito della sospensiva;
 - che comunque nel caso in cui il progetto esecutivo sia stato redatto dall'aggiudicatario, la relativa verifica va effettuata prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori,
- lo stesso art. 112 stabilisce ulteriormente, al comma 3, che "*nel caso di opere di particolare pregio architettonico*" la verifica del progetto redatto dall'affidatario va

effettuata prima della relativa approvazione in contraddittorio con il progettista e con la partecipazione anche del progettista autore del progetto posto a base di gara.

Si suggerisce, quindi, di evidenziare chiaramente la differenza tra le varie verifiche, dal momento che diversa è la situazione della verifica di un livello progettuale al quale farà seguito la verifica del livello successivo, prima dell'appalto, dal caso in cui è invece prevista l'esecuzione del livello successivo redatto a cura dell'aggiudicatario, per cui è necessario assicurare la maggiore completezza degli elaborati da porre a base di gara, per ridurre il rischio di contestazioni in corso d'opera conseguenti ad eventuali errori od omissioni dell'elaborato progettuale posto a base di gara.

Comma 1: si propone di inserire, all'inizio del comma, le parole “*Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice*” e di modificare la chiusura del comma come segue: “*negli elaborati progettuali dei livelli già approvati*”.

Art. 54 - Le garanzie

Comma 1: sarebbe opportuno chiarire se la polizza di responsabilità civile del soggetto validatore ha le stesse caratteristiche di quella del progettista di cui all'art. 111, comma 1, del Codice e se per essa valgono le stesse condizioni di valutazione del danno previste al successivo art. 278 del presente regolamento.

Inoltre, come già evidenziato, deve essere chiarito quale sia il rapporto, nel caso in cui si accerti errore progettuale in corso d'opera, tra responsabilità del validatore e responsabilità del progettista e, di conseguenza, quale il rapporto tra gli oneri a carico delle rispettive società assicuratrici.

Art. 55 - Conferenza dei servizi, acquisizione dei pareri e validazione

Comma 2: Si ritiene che il testo vada modificato richiamando esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli dal n. 14 al n. 14-*quinquies* delle legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58 – Categorie e classifiche

Comma 8: la disposizione secondo cui le imprese che non possiedono la qualificazione per progettazione e costruzione possono “*partecipare in raggruppamento temporaneo*”

con i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice” appare limitativa rispetto al disposto del comma 3 dell’art. 53 dello stesso Codice. Pertanto si propone che, dopo le parole “*relative gare*” vengano aggiunte le seguenti parole: “*avvalendosi di progettisti qualificati da indicare all’offerta a pena di esclusione*”.

Art. 62 – In materia di requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli, si segnala l’esigenza di introdurre l’obbligo di certificazione del bilancio delle SOA.

Comma 6: si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre anche l’istituto delle temporanee sospensioni dell’attività nei casi meno gravi.

Art. 65 – Comma 10: al fine di regolamentare più adeguatamente la materia, si propone di integrare il comma prevedendo che l’Autorità di vigilanza definisca modalità e procedure per la riemissione degli attestati.

Art. 72 – Sezioni relative all’attività delle SOA

Si suggerisce un inasprimento delle sanzioni pecuniarie.

Art. 74 - Domanda di qualificazione

Comma 5: si suggerisce di aumentare a 6 anni il periodo di validità dell’attestazione, con verifiche intermedie triennali dei requisiti.

Art. 78 - Requisiti di ordine speciale

Comma 6: considerate le difficoltà nell’avvio del sistema informatico e la considerevole mole di dati da inserire da parte delle stazioni appaltanti, si segnala la necessità di prevedere un periodo transitorio per l’emissione dei certificati elettronici. In alternativa si potrebbe prevedere la verifica presso la stazione appaltante del certificato prodotto.

Comma 7: viene usata la dizione “*qualificazione necessaria a realizzare i lavori pubblici affidati in concessione*”, ma si ritiene che, con riferimento ai tipi di

qualificazione indicati al comma 1 dell'art. 58, si debba più propriamente parlare di **“qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione”**;

Comma 16: il testo non appare coerente con quanto disposto al quarto periodo del comma stesso.

Art. 82 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

Commi 1 e 2: nello stabilire che il periodo di attività documentabile per cifra d'affari e lavori è quella del quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, tenuto conto delle modifiche rilevabili in sede di verifica triennale, si ritiene sia opportuno aggiungere, dopo il riferimento al contratto con la SOA, **“o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto di verifica triennale”**. Tenuto conto dell'andamento del mercato dei lavori pubblici sarebbe opportuno prevedere che il periodo di attività documentabile per la qualificazione sia riferito ai migliori 5 anni del decennio antecedente il contratto con le SOA.

Comma 7: la norma non considera i tempi occorrenti alla P.A. per restituire i certificati elettronici nel casellario. Emerge la necessità di prevedere un regime transitorio e consentire l'utilizzo anche di certificati verificati dalle SOA.

Art. 84 – Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicatrice e dall'impresa subappaltatrice

Comma 2: Se ne propone la soppressione delle disposizioni in quanto si è del parere che anche i lavori relativi ai beni culturali ed ambientali devono seguire le discipline ordinarie.

Art. 85 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

Comma 4: per maggiore chiarezza, si propone di aggiungere, dopo le parole **“costo totale dell'intervento”**, le parole **“costituito dal costo a metro quadrato”**.

Art. 88 - Casellario informatico

Comma 2: si segnala la necessità di prevedere l'annotazione anche delle false dichiarazioni rese in relazione alle procedure di qualificazione.

Comma 4: in relazione alla opportuna disposizione secondo cui amministrazioni aggiudicatrici e stazioni appaltanti debbono trasmettere all'Osservatorio, alla fine dei lavori, *“una relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa esecutrice redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità”*, si ritiene:

- che tale relazione vada trasmessa all'Osservatorio, non alla fine dei lavori, ma *“dopo la presentazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione”*;
- che tale scheda tipo venga compilata dall'organo di collaudo, o nel caso di certificato di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento, eventualmente integrata da ulteriori valutazioni che la stazione appaltante ritenesse di esprimere;
- che tale disposizione venga espressamente riportata al successivo art. 221 del regolamento relativo proprio alla relazione che l'organo di collaudo deve redigere al riguardo.

Comma 9: occorre prevedere la possibilità per le SOA di utilizzare i certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti in forma cartacea ai fini delle qualificazioni nel caso di superamento dei termini previsti.

Art. 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro

Comma 1: occorre precisare che, nel caso di imprese già con l'attestazione SOA, non deve essere richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Comma 3: ad evitare una sottovalutazione, da parte del concorrente, dell'importanza della dichiarazione da rilasciare, si propone che dopo *“e dichiarati”*, vengano aggiunte le parole *“con le modalità e conseguenze di cui alla Sezione V del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Art. 91 - Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

Comma 4: poiché il comma 2 conferma che *“I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione”*, si ritiene opportuno che per le ulteriori imprese che si intendano *“associare”* (preferibile tornare a questo termine anziché *“raggruppare”*), venga precisato quali sono i lavori che dovranno eseguire e quale lo loro quota di

partecipazione, in particolare per quanto concerne le eventuali partecipazioni “*in verticale*”, anche ai fini delle rispettive responsabilità e garanzie fideiussorie.

Si propone di aggiungere, come comma 4-*bis*, un espresso richiamo alla disposizione dell’art. 37, comma 6, secondo periodo, del Codice, secondo cui anche i lavori riconducibili “*alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale*”, disposizione che non figurava all’art. 95 del DPR n. 554/99, sostituito dal presente art. 129, in quanto si è trattato di disposizione inserita al comma 3 dell’art. 13 della legge n. 109/94 dalla legge n. 166/2002, cioè in data successiva all’entrata in vigore del DPR n. 554/99.

Art. 94 - Requisiti del concessionario

Comma 1: per quanto concerne i requisiti dei concorrenti all’affidamento in concessione sarebbe opportuno fare riferimento non soltanto all’art. 40 del Codice, ma anche alla specifica disposizione dell’art. 78 comma 7, opportunamente inserita nella bozza di regolamento.

Art. 97 – Domanda di qualificazione

Riproduce l’art.2 del DM 27.5.2005 e specifica le modalità di presentazione della domanda di qualificazione da parte delle imprese di cui all’articolo 186, comma 1 del codice.

Con riferimento ad alcuni aspetti di dettaglio dell’iter procedimentale, per i motivi già illustrati nei precedenti considerato, si propone di stralciare alcune parti del comma 1 del successivo comma 2, rimandando la descrizione del dettaglio delle fasi del procedimento ad un provvedimento del Ministro delle infrastrutture.

Con l’occasione, deve essere soppresso il richiamo all’ “*articolo 138 al 141 del presente regolamento*” in quanto non pertinenti con l’argomento.

Art. 98 – Procedimento di rilascio dell’attestazione

Per i motivi sopra esposti si propone di stralciare il comma 2 e parte del comma 3, richiamando il suddetto provvedimento del Ministro delle infrastrutture per quanto riguarda le ulteriori modalità tecniche e procedurali per il rilascio dell’attestazione.

Art. 105 - Appalti di lavori - Contratti a corpo e a misura

Comma 1: ricordando che il precedente art. 40, comma 9, che ha confermato il disposto dell'art. 45, comma 9, del DPR n. 554/99, dispone che sono da stipulare a misura soltanto i lavori per i quali *“risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità”*, si propone di aggiungere, dopo le parole *“ovvero a corpo e a misura”*, le parole *“secondo quanto disposto dal precedente articolo 40, comma 9”*.

Comma 2: ad evitare contraddizione con il sopra richiamato disposto dell'art. 40, si ritiene sia opportuno inserire, all'inizio del primo trattino, le seguenti parole: *“in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 40, comma 9”*;

Comma 3: ad evitare che la dizione generica *“manutenzione”* senza aggettivi possa impropriamente comprendere anche la manutenzione straordinaria, per la quale il progetto è invece obbligatorio, appare opportuno specificare *“manutenzione ordinaria”*.

Art. 106 - Disposizioni preliminari

Comma 1: non si ritiene opportuno l'inserimento della disposizione secondo cui qualora il direttore dei lavori non sia stato ancora nominato, l'attestazione della rispondenza dei luoghi alle previsioni progettuali (ex art. 71 del DPR n. 554/99) debba essere rilasciata dal responsabile del procedimento, in quanto la nomina del direttore dei lavori prima dell'avvio delle procedure di gara deve essere disposizione cogente.

Si propone pertanto la soppressione dell'ultimo capoverso del comma 1.

Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare

Comma 1: si ritiene superfluo l'inserimento dell'ultimo periodo, dal momento che il successivo comma 2 precisa ciò che va indicato nel bando.

Comma 2: in relazione alle modifiche proposte alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera s), si ritiene che, nel primo periodo di questo comma, le parole *“i gruppi omogenei di lavorazioni”* vadano sostituite con le parole *“i gruppi di categorie ritenute omogenee”*.

Tenuto altresì conto che le imprese sono qualificate per categorie e non per gruppi di categorie, il secondo periodo va modificato come segue: ***“Sono altresì indicate nel bando le categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.”***

Comma 3: per gli stessi motivi sopra indicati a proposito del secondo periodo del comma 2, sono scorporabile o subappaltabili, non i gruppi, ma le *“categorie”*, generali o specializzate, chiaramente definite ai commi 1 e 2 del precedente art. 107, di importo superiore al 10% o a 150.000 euro, che non devono essere stabiliti dal progettista, perché sono automaticamente individuate attraverso il computo metrico estimativo, per effetto delle scelte progettuali effettuate dal progettista.

Il comma va pertanto così modificato: ***“Le categorie di cui al comma 2 costituenti l’opera o il lavoro sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 euro”.***

Art. 116 - *Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori*

Nel caso di appalti interamente a corpo che la stazione appaltante abbia stabilito di aggiudicare mediante massimo ribasso, poiché a base di gara non è posta la lista dei prezzi unitari, non è applicabile la disposizione di cui al comma 5 del successivo art. 117, che fa riferimento soltanto a tale lista .

Di conseguenza si propone di aggiungere, per completezza, il seguente **Comma 2:**

“Ai sensi dell’articolo 57, comma 4, del Codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta fisso ed invariabile”.

Art. 119 - Offerte anomale

Comma 1: si propone di modificare come segue il comma, al fine di tener opportunamente conto della circostanza dei casi in cui la presenza di offerte di uguale valore, in caso di applicazione del “taglio delle ali”, superi il 10% del totale delle offerte ammesse: *“Nel caso in cui, per la presenza di offerte di eguale valore, il numero delle offerte da escludersi in applicazione della regola del “taglio delle ali” sia superiore al 10% del totale delle offerte ammesse, dette offerte anomale vanno congiuntamente escluse”.*

Art. 122 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

Comma 1: ad evitare equivoci si propone di aggiungere, dopo le parole *“ove consentita dalle leggi vigenti”*, le parole *“secondo quanto disposto dal successivo articolo 138”*, in corrispondenza del quale, come più avanti precisato, si è stabilito di fare espresso riferimento ai soli casi in cui l'anticipazione può essere concessa.

Art. 126 - Ambito di applicazione

Per maggiore chiarezza si propone di stralciare dal comma 1 la parte finale costituita dalle parole *“e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'articolo 37, comma 6, del codice”* e di inserire la disposizione in un comma 2, così articolato:

“Nel caso di cui dell'articolo 37, comma 6 del codice l'impresa mandataria o capogruppo presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota“.

Art. 135 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Comma 1: l'adozione o meno del capitolato generale, non è una opzione della stazione appaltante. Va ricordato che, come precisa l'art. 5, comma 8, del Codice, per le amministrazioni aggiudicatrici statali il capitolato generale "*costituisce parte integrante del contratto*" e va menzionato nel bando o nell'invito.

Soltanto per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali il capitolato generale "*può essere richiamato*" nei bandi o negli inviti.

Ma come precisa il comma 1 dello stesso art. 5, il regolamento costituisce la disciplina attuativa del Codice per le "*amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato*".

Ne consegue che alla lettera a) le parole "*ove adottato*" vanno sostituite con "*menzionato nel bando di gara o nell'invito*".

Art. 136 - Contenuto dei capitolati e dei contratti

Comma 1: poiché le disposizioni oggetto del presente articolo rientrano, secondo quanto espressamente disposto dal comma 1 del precedente art. 40, nello schema di contratto e non nel capitolato speciale, di natura strettamente tecnica, si propone di eliminare "*i capitolati speciali*".

Dalla relazione di accompagnamento allo schema di regolamento non si deduce il motivo per cui è stato soppresso il seguente disposto che figurava alla lettera b) del comma 1 dell'art. 111 del DPR n. 554/99:

"b)- i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti".

Si ritiene pertanto necessario che tale disposto vada reinserito, con spostamento delle lettere c), d) ed e) ai disposti successivi.

Art. 138 - Anticipazione

Comma 1: ad evitare possibili equivoci, si propone di aggiungere al comma il seguente

comma 1-bis: *“Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del D.L. 28/3/1997, n. 79, convertito in legge 28/5/1997, n. 140 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea”.*

Art. 139 - Pagamenti in acconto

Comma 1: al precedente art. 40, comma 1 è previsto che nello schema di contratto siano contenute *“le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a:*

- (...)
- *contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;*
- *liquidazione dei corrispettivi;”.*

Di conseguenza si ritiene opportuno che le parole *“dal capitolato speciale ”*, vengano sostituite con *“dallo schema di contratto”*.

Art. 143 - Penali

Commi 1 e 3: per le stesse ragioni di cui al comma 1 del precedente art. 139, si ritiene opportuno che venga fatto corretto riferimento allo schema di contratto, anziché al capitolato speciale, che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 40 *“riguarda le prescrizioni tecniche”*.

Inoltre, per evitare differenziati comportamenti al riguardo, si propone di aggiungere il seguente comma:

Comma 6: *“Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso, del certificato di regolare esecuzione”.*

Art. 147 - Direttori operativi

Comma 2: mentre si condivide l’aver aggiunto, tra i compiti che possono essere assegnati ai direttori operativi *“collaborare alla direzione di lavorazioni specialistiche”*,

non si condivide l'abrogazione delle seguenti ulteriori funzioni, chiaramente legate a compiti specifici loro assegnati:

“- controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;

- collaborare alla tenuta dei libri contabili.”

Si propone pertanto di reintrodurre le suddette funzioni ai punti i) ed l) del comma stesso.

Art. 149 - Sicurezza nei cantieri

Comma 1: non si condividono le modifiche apportate all'art. 127 del DPR n. 554/99; in particolare si ritiene che vada soppresso l'ultimo periodo, che appare in contrasto con il disposto dell'art. 92, comma 5 del Codice (già art. 18 della legge n. 109/94). Tale disposizione prevede espressamente che la ripartizione dell'incentivo debba riguardare anche il personale interno che partecipa alla direzione lavori, che va svolta dall' *“ufficio di direzione dei lavori”* , del quale fanno parte non soltanto i direttori operativi, ma anche gli ispettori di cantiere: risulterebbe del tutto anomalo che, al di fuori dell'incentivo, venisse corrisposto ad alcuni dipendenti interni che svolgono compiti d'ufficio, un corrispettivo *“rapportato alla tariffa professionale”* e *“nelle misura individuata da ogni stazione appaltante”*.

Art. 150 - Disposizioni e ordini di servizio.

Comma 3: si ritiene che vada espunta la disposizione del comma 2, già inserita nel DPR n. 554/99, secondo cui *“L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore”*, disposizione che appare incompatibile:

- con l'inderogabile principio della tempestività della riserva;
- con il conseguente disposto dell'art. 31, comma 2, dell'attuale capitolato generale d'appalto, secondo cui *“Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle ”*;
- che se, pertanto, l'ordine di servizio non fosse sede per l'inserimento di riserve e quindi non considerato atto idoneo a riceverle, la stazione appaltante perderebbe l'occasione di conoscere tempestivamente le ragioni addotte dall'impresa, perdendo

l'occasione di valutarne le conseguenze e assumere le conseguenti determinazioni atte a ridurre il rischio di contenzioso.

Art. 152 - Processo verbale di consegna

Commi 6 e 7: occorre cogliere l'occasione della redazione del nuovo regolamento per eliminare una evidente contraddizione tra il comma 6 e il successivo comma 7, dovuta ad un errato trasferimento in tali commi del DPR n. 554/99.

Infatti l'ultimo periodo del comma 6, *“La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale”*, è del tutto incompatibile con il primo e l'ultimo periodo del comma 7, secondo cui *“in caso di consegna parziale”* l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione - evidentemente redatto con le stesse modalità disposte al comma 10 del precedente art. 40 - dal quale risulti quali lavori e in quali tempi possano essere eseguiti *“sulle aree o sugli immobili disponibili”*: per cui, realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'articolo 156”, cioè si dispone la sospensione dei lavori.

Secondo i richiamati disposti, la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale soltanto per opere la cui consegna richieda un maggiore tempo, *“qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera da impiegarsi, occorra di formare in più luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato”* e non, come è stato aggiunto al comma 6, *“ove si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili”*.

In quest'ultimo caso trova invece applicazione esclusivamente il comma 7, cioè l'obbligo dell'impresa di redigere un programma di esecuzione relativo ai lavori da eseguire *“sulle aree e sugli immobili disponibili”*; ultimati tali lavori, nel caso di ulteriore indisponibilità, si procede alla sospensione dei lavori.

Pertanto si propone:

- di sopprimere, al comma 6, le parole *“ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili”*;
- di inserire al comma 7, dopo le parole *“In caso di consegna parziale”*, le parole *“a causa di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili”*.

Art. 153 - Differenze riscontrate all'atto della consegna

In relazione a quanto precisato a proposito del precedente art. 152, si propone di ripristinare, come comma 2-bis, la seguente disposizione analoga a quella che figurava al comma 2 dell'art. 11 del regolamento n. 350/1895:

“2-bis . Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'impresa a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione di cui al comma 7 del precedente articolo 152”.

La suddetta proposta consente anche di eliminare l'incongruenza della disposizione del successivo comma 3, secondo cui, non essendosi proceduto alla consegna dei lavori secondo il comma 2, l'appaltatore, ove intenda formulare osservazioni sulle difformità riscontrate, “deve formulare riserva sul verbale di consegna”.

Art. 159 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato

Considerato che appare opportuno distinguere più chiaramente tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo, si propone di inserire il seguente comma 4-bis:

“4-bis. Qualora l'importo delle variazioni di cui al precedente comma 4 rientri nel limite stabilito dal capitolato generale d'appalto, la perizia di variante o suppletiva da sottoporre all'approvazione dell'organo competente della stazione appaltante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal capitolato generale, è condizionata tale accettazione. ”

Art. 164 - Danni

Per maggior completezza dell'articolo si propone la seguente integrazione:

Comma 2- bis: *“Il direttore dei lavori dispone gli immediati provvedimenti atti ad evitare l'aggravio del danno e li comunica, unitamente al verbale di accertamento, entro i successivi 5 giorni, al responsabile del procedimento, al quale compete, sentito il dirigente competente, riconoscere o meno la causa di forza maggiore ed assumere i necessari provvedimenti in relazione all'eventuale onere a carico dell'Amministrazione”.*

Art. 165 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

Comma 1: al secondo periodo, dopo le parole *“adeguì il progetto definitivo”* si propone di aggiungere *“entro la data perentoria assegnata, in caso di ritardo rispetto al termine stabilito nello schema di contratto”.*

Comma 2: si evidenzia che le disposizioni relative ai termini contrattuali vanno inserite nello *“schema di contratto”*, e non nel *“capitolato speciale prestazionale”.*

Comma 3: si concorda sul fatto che l'appaltatore abbia il dovere, oltre che il diritto, di effettuare i necessari accertamenti in sede esecutiva, specie per quanto concerne indagini geologiche e geotecniche o idrogeologiche, su richiesta del progettista che ha incaricato e di darne comunicazione al responsabile del procedimento, perché possa disporre che, anche in pendenza dell'inizio dei lavori di costruzione, il direttore dei lavori assista a tali indagini; per cui si ritiene che, dopo le parole *“informazione al responsabile del procedimento”*, vada inserito l'inciso *“perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori”.*

Comma 4: si concorda con l'inserimento della clausola relativa all'ammissione di variazioni qualitative e quantitative nei limiti indicati e senza aumento di spesa, ma si suggerisce di inserire, dopo le parole *“categorie di lavori dell'appalto”* le parole *“che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti”.*

Comma 6: si ritiene sia opportuno:

- sostituire il primo periodo con il seguente: ***“Il progetto esecutivo, previa relativa verifica, è approvato dal competente organo della stazione appaltante entro il termine fissato dallo schema di contratto”***;
- inserire al terzo periodo, dopo le parole *“acconto del corrispettivo”*, la precisazione ***“relativo alla redazione del progetto esecutivo”***, in modo da non risultare in contrasto con quanto stabilito dallo schema di contratto circa la cadenza degli acconti in corso d’opera. Si propone, altresì, di modificare il termine previsto di *“quindici giorni”* in quello più congruo di *“trenta giorni”*.
- sostituire, nel terzo periodo, le parole *“nel capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare”* con le parole ***“nello schema di contratto”***.

Art. 166 - *Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo*

Comma 2: si conferma quanto già proposto al comma 3 del precedente art. 165.

Comma 3: si conferma quanto già proposto al comma 4 del precedente art. 165.

Comma 5: si richiama quanto precedentemente osservato riguardo al comma 6 del precedente art. 165; pertanto si propone di inserire al terzo periodo del comma, dopo le parole *“acconto del corrispettivo”*, la precisazione ***“relativo alla redazione del progetto esecutivo”***, in modo da non risultare in contrasto con quanto stabilito dallo schema di contratto circa la cadenza degli acconti in corso d’opera.

Comma 8: si ritiene vada abrogato in caso di accoglimento di quanto proposto al comma 5.

Comma 9: considerato che il D.lgs n. 494/96, come modificato e aggiornato dal D.lgs n. 528/99, dispone:

- all’art. 4, che *“Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione”* redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
- all’art. 12, comma 1, che il piano di sicurezza comprende *“la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.”*
- all’art. 12, comma 2, che *“ Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”*;

e che l'art. 131 del Codice ribadisce:

- al comma 3, che il piano di sicurezza e di coordinamento fa *“parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta”*;
- al comma 5, che *“I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli”*;

se ne deduce chiaramente che il comma 9, secondo cui il progettista del piano di sicurezza *“è designato dalla stazione appaltante su proposta dell'appaltatore”* in sede di progetto esecutivo, deve essere soppresso (si fa anche osservare che, opportunamente, la stessa disposizione non è stata riportata all'art. 165).

Art. 167 - Subappalto

Comma 2: si osserva preliminarmente che l'inciso *“con le modalità di cui al successivo comma 3”* va eliminato, in quanto il comma 3 si riferisce alla richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore, mentre la disposizione del comma 2 costituisce l'applicazione della disposizione di cui al comma 11 dell'art. 118 del Codice, secondo cui *“Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento”*.

Si propone di articolare come segue il **comma 2** :*“Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'appaltatore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il fornitore il subcontratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 153, comma 4, lettere b), d), l) e t..”*

Si propone altresì di aggiungere, al comma 3, il seguente periodo:

“Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 118 del codice”.

Va ulteriormente tenuto presente che, come disposto al comma 2 del precedente art. 108, tutte le categorie di importo superiore al 10% dell'importo a base d'asta od a

150.000 euro “sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili” a scelta del concorrente.

Già il DPR n. 554/99, come pure l’attuale bozza di regolamento, mentre chiariscono cosa voglia dire “subappaltabili” e “scorporabili”, nulla dicono per quanto concerne il “cottimo”, da non confondere certamente con il “cottimo fiduciario” di cui al successivo art. 220, che riguarda i lavori in economia di competenza della stazione appaltante.

Nella prassi corrente per le imprese il cottimo, in alternativa al subappalto, consiste nell’affidamento ad altra impresa della sola lavorazione della categoria subappaltabile, con fornitura diretta di materiali e componenti a proprio carico.

Si tratta, in altri termini, di quello che il Codice chiama avvalimento di una lavorazione, ma con la differenza, rispetto a quanto dispone l’art. 49 dello stesso Codice, che tale scelta è effettuata soltanto in corso d’opera alla stesse condizioni previste per il subappalto e che l’impresa affidataria del cottimo deve essere qualificata per la categoria subappaltabile con classifica corrispondente non all’importo del contratto, ma all’importo complessivo della lavorazione.

Si ritiene sarebbe opportuno:

- definire la rubrica dell’articolo 167: “*Subappalto o cottimo*”;
- inserire il seguente **comma 6**: “*Il cottimo, in alternativa al subappalto a scelta del concorrente secondo l’articolo 154, comma 2, del codice, consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore .*”

Art. 168 - Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione

Comma 13: per le stesse considerazioni già ampiamente svolte a proposito del precedente art. 37, le parole “rispetto al cronoprogramma di cui all’art. 37”, vanno sostituite da “rispetto al programma esecutivo dettagliato di cui al comma 10 dell’articolo 40”.

Si evidenzia, infatti, che lo schema di contratto può imporre il rispetto della scadenza finale e di eventuali scadenze intermedie, ma non può imporre all'impresa l'esecuzione di lavorazioni secondo l'ordine e l'organizzazione che sono di sua esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 1655 del codice civile.

Art. 170 - Cottimo

Comma 2: si propone, per maggiore chiarezza, di integrare come segue, il testo del comma:

“Agli affidamenti tramite cottimo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 125, comma 8, e 122, comma 3, del codice”.

Art. 175 – Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

Comma 1, lett. g): non si ritiene ammissibile, per evidenti motivi di regolarità amministrativa, l'inserimento delle *“spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all'intervento”*.

In considerazione del fatto che per l'assistenza al responsabile del procedimento è espressamente prevista la sola attività di supporto e che per la progettazione non è ammissibile una consulenza, dato che i necessari requisiti devono essere posseduti dal progettista, mentre non si è tenuto conto della eventuale esigenza di incarichi esterni per verifiche e validazione, si propone di modificare come segue la lettera h): ***“spese per attività di supporto al responsabile del procedimento e di verifiche e validazione”***.

Art. 177 - Accertamento e registrazione dei lavori

Comma 4: ad evitare che, nel caso di affidamento della direzione lavori a professionista esterno, il Responsabile del procedimento si trovi in difficoltà a fronte della varietà dei software esistenti sul mercato, si ritiene sia opportuno inserire, a conclusione del comma, una disposizione analoga a quella già riportata all'art. 34, comma 4, del DPR n. 554/99: ***“Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.”***

Art. 180 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Comma 3: ad evitare che vengano considerati due documenti diversi, si propone di ripristinare, nel primo periodo, il termine “*brogliaccio*” anziché “*documento*”, per coerenza con lo stesso termine “*brogliaccio*”, usato nel secondo periodo per la stessa funzione di rilevamento diretto in cantiere.

Inoltre, tenuto conto che il controllo della contabilità dei lavori è di competenza del responsabile del procedimento, si propone che dopo le parole “*contabilità computerizzata*” e prima delle parole “*la compilazione dei libretti*”, venga inserito l’inciso “*preventivamente accettati dal responsabile del procedimento*”, come già proposto al precedente art. 177.

Art. 181 - Annotazione dei lavori a corpo

Comma 1: Poiché il comma 6 del precedente art. 40, dispone: “*Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali*” - ed anche in relazione a quanto già proposto in occasione delle osservazioni sui precedenti articoli 3, comma 1, lettera s), 40 e 108 - per coerenza si propone di modificare il comma come segue:

“ 1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dallo schema di contratto, che è stata eseguita.”

Comma 2: in coerenza con quanto sopra esposto, si propone di modificare il comma come segue:

“ 2. In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità”.

Comma 3: per le stesse ragioni si propone di modificare anche questo comma come segue:

“3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal

direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.”

La sostituzione della parola “attendibilità” con le parole “ordine di grandezza” tende ad evitare l'equivoco che vada verificata la “conformità” al computo metrico-estimativo, incompatibile con il concetto di lavoro a corpo, nel quale le aliquote rilevate dallo *schema di contratto* costituiscono soltanto il criterio del tutto convenzionale stabilito per consentire la determinazione degli acconti in corso d'opera.

Art. 184 - Note settimanali delle somministrazioni

Tenuto conto delle opportune precisazioni che lo schema di regolamento ha effettuato a proposito dell'art. 176 e della opportunità di rendere più completa la definizione delle modalità di compilazione delle liste settimanali, si propone al **comma 1** di modificare come segue il secondo periodo: “*L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate”*.”

Si propone, altresì, di aggiungere il seguente comma 2: “*Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 176, comma 1, secondo periodo e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all'articolo 189,*”.

Art. 185 – Forma del registro di contabilità

Comma 2: per evitare la discrezionalità con cui, in alcune produzioni di software, si è definita “*la forma*” del registro di contabilità, che il regolamento n. 350/1895 aveva definito all'art. 52 con il riferimento al “*mod. n. 7*”, si propone di inserire, dopo le parole “*in ordine cronologico*”, le parole “*e con le stesse indicazioni di cui al successivo articolo 186*”.

Art. 186 – *Annotazione delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità*

Comma 1: per le stesse ragioni esposte a proposito del comma 3 dell'articolo 180, si propone di sostituire, nel primo periodo, le parole “nell'apposito documento”, con le parole “***nell'apposito brogliaccio***”.

Art. 190 - *Sommario del registro*

Per maggiore chiarezza e per una precisa distinzione rispetto alle indicazioni di cui al comma 2, relative ai lavori a corpo, si propone di inserire, all'inizio del comma 1, le parole: “***Nel caso di lavori a misura ...***”.

Art. 191 - *Stato di avanzamento lavori*

Comma 1: poiché ai sensi del precedente art. 40, comma 1, le clausole dirette a regolare sia la contabilizzazione dei lavori, che la liquidazione dei corrispettivi, vanno inserite nello *schema di contratto*, si ritiene opportuno che le parole “*nel capitolato speciale d'appalto*” vengano sostituite da “***nello schema di contratto***”.

In effetti, secondo i commi 2 e 3 dello stesso articolo 40, il capitolato speciale d'appalto, che va allegato allo schema di contratto, riguarda esclusivamente le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

Comma 3: riprendendo una inesattezza già riportata all'art. 168 del DPR n. 554/99, si stabilisce che nei libretti delle misure possono essere registrate quantità in partita provvisoria, “*quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 183*”.

Ma l'art. 183 riguarda esclusivamente “*Lavori e somministrazioni su fatture*”, mentre notoriamente gli allibramenti in partita provvisoria di lavori a misura, come spesso riguardano i movimenti di terra, i ripascimenti o lavori analoghi, possono essere effettuati quando non sia possibile una compiuta definizione delle quantità prima del loro completamento.

Si propone pertanto di sostituire le parole “*le condizioni di cui all'articolo 183*”, con le parole “***le condizioni di cui agli articoli 183 e 187, comma 6***”.

Art. 210 - Firma dei soggetti incaricati

Comma 3: ad evitare differenti interpretazioni circa quali siano i “*documenti che riassumono la contabilità*” e per coerenza con quanto disposto all’art. 178 comma 4, all’art. 185 comma1, all’art. 198 e all’art. 207, comma 2, si propone di modificare il comma come segue:

“3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall’appaltatore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all’art. 198, commi 1 e 2 ”.

Art. 212 - Nomina del collaudatore

Comma 11: non si ritiene debba essere reinserita la disposizione relativa alle anzianità di conseguimento del titolo professionale rapportate all’importo dei lavori, atteso che era stata espressamente abrogata dall’art. 24, comma 8, della legge n. 62/2005, legge comunitaria 2004.

Art. 213 – Documenti da fornirsi al collaudatore

Comma 1: si osserva che si è ritenuto di riepilogare nel comma tutta la documentazione da trasmettere all’organo di collaudo, che costituisce il cosiddetto “*incartamento di collaudo*”, in parte già inserita nei precedenti artt. 196 e 198; al riguardo si propone:

- di sostituire il testo di cui alla lettera a), con il seguente. “***a) la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti di cui al precedente articolo 135, di cui costituiscono parte integrante***”, dato che tutto ciò che è allegato al contratto è stato ovviamente approvato e che vi figurano anche elenco dei prezzi unitari, piano di sicurezza e cronoprogramma;
- inserire alla lettera b) il contenuto della lettera e), che riguarda proprio le varianti, per cui il testo relativo viene ad essere così articolato: “***b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi***”;
- tenuto conto che la copia del programma convenzionale adottato per il riferimento al prezzo chiuso, cioè il cronoprogramma, è già compreso tra gli allegati al contratto,

di cui alla lettera a), il testo della lettera c) va modificato come segue: **“c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’impresa e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori”**;

- modificare le lettere successive a causa del proposto trasferimento delle lettere d) ed e) rispettivamente alle lettere a) e b);
- alle attuali lettere n) e o) – che dovrebbero divenire l) ed m) per effetto di quanto sopra proposto – sostituire le parole **“stato finale”**, con **“conto finale”**, dato che solo con questo termine lo si è definito ai precedenti articoli 196, 197 e 198, ad evitare il riproporsi di equivoci;
- all’attuale lettera p) – che dovrebbe divenire n) secondo le attuali proposte – inserire, dopo le parole **“relazioni riservate”** la precisazione **“, sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento”** .

Art. 224 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

Comma 1: l’organo di collaudo non ha la facoltà di ammettere in contabilità lavorazioni che ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera, anche qualora il relativo importo trovi margine tra le somme disponibili nell’ambito del quadro economico approvato, ma soltanto di proporre che possano essere ammesse in contabilità.

Si ritiene, pertanto, che vada ripristinato il disposto del comma 1 del richiamato art. 198 del DPR n. 554/99, che si riporta per memoria:

“Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione appaltante”.

Art. 226 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna dell’opera

Comma 1: tenuto conto che, successivamente all’entrata in vigore del DPR n. 554/99, è sopravvenuta l’entrata in vigore del DPR n. 380/01 che agli articoli 24, 25 e 26 ha

precisato le modalità di rilascio dell' "agibilità" (non figura più la dizione "abitabilità") degli edifici, si propone di modificare la lettera b) eliminando le seguenti parole, "abitabilità o di".

Art. 237- Attività di progettazione

Il 2° comma inserisce una rilevante novità rispetto all'art. 213 del DPR 554/99, fissando il principio per cui di norma l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto definitivo; tuttavia attribuisce alla valutazione del RUP la facoltà di decidere diversamente sulla base di specifiche valutazioni, eventualmente riducendo i livelli di progettazioni o i relativi contenuti progettuali. Fino ad ora invece ciò era possibile solo per lo scavo archeologico e la manutenzione di beni immobili e mobili.

Tale disposizione suscita perplessità e preoccupazione soprattutto per quanto riguarda i beni immobili, in particolare quelli di proprietà di Enti locali, che sono vincolati ope legis se di età superiore ai 50 anni.

Infatti la norma, che lascia eccessiva discrezionalità al RUP, può diventare pericolosa per la gran parte dei beni vincolati, per lo meno quelli senza vincolo specifico; pertanto si propone l'eliminazione del testo compreso tra le parole "e valuta.....la qualità".

Analogamente suscita forte perplessità il disposto del secondo periodo del comma 3, che attribuisce allo stesso RUP la facoltà di far predisporre il progetto esecutivo in corso d'opera, per stralci successivi. Ciò risulta in contrasto con il principio fondamentale per cui la progettazione deve essere completata prima della gara, al fine di evitare varianti in corso d'opera, che invece, in tali ipotesi, verrebbero non solo consentite ma pienamente legittimate. Pertanto si propone altresì l'eliminazione del secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 237.

Art. 239 – Progetto definitivo

L'articolo stabilisce i contenuti del progetto definitivo in caso che esso venga posto a base di gara con una estensione degli elaborati che lo rendono sostanzialmente coincidente con quella di un progetto esecutivo.

Pertanto il testo, pur condivisibile nella ratio, così come formulato, può determinare contenziosi per quanto riguarda i compensi professionali.

Si dovrebbe a tale proposito eventualmente riprendere la questione negli articoli riguardanti l'affidamento dei servizi professionali.

Art. 241 – *Progettazione dello scavo archeologico*

Rispetto alla formulazione dell'art. 217 del DPR 554/99 non prevede più, nell'ambito del progetto preliminare, l'impianto di un cantiere di ricerche che possano essere, anche solo di tipo documentario o d'archivio.

Ciò non sembra essere una modifica positiva e pertanto si propone il contestuale reinserimento di tale norma.

Art. 246 – *Collaudo beni mobili e superfici decorate*

L'art. 246, prevede la presenza di un restauratore solo nel caso di collaudo affidato all'esterno della stazione appaltante.

Ciò non è opportuno perché molte stazioni appaltanti non sono le Soprintendenze ma Enti locali che quasi mai hanno alle loro dipendenze tecnici restauratori.

L'articolo quindi dovrebbe prevedere sempre la presenza del restauratore interno o esterno alla stazione appaltante.

Art. 255 – *Ambito di applicazione*

Comma 1: si propone di aggiungere dopo le parole “*affari esteri*” le seguenti parole “*, fermo restando quanto previsto in materia dal DPR 18/1967, dalla legge 3 febbraio 1979, n.34 e dalla legge 31 dicembre 1998, n. 477.*”

Art. 256 – *Progettazione*

Comma 1: si propone di aggiungere dopo le parole “*sono soggetti*” le parole “*- ove possibile -*”, nonché di espungere le parole “*previa*” e le parole “*alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4*” .

Comma 4: si propone di sostituire le parole “*la sede*” con le parole “*il Paese della Sede*”.

Comma 5: si propone di aggiungere dopo le parole “*apposito documento*” le parole “**di cui all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 2006, n.307.**” nonché di sopprimere le parole “*inerente alla motivata scelta dell’Amministrazione con specifico riferimento al rapporto costi/benefici*”.

Comma 7: si propone di espungere tutto il comma 7.

Art. 257 – Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera

Comma 1, lettera b): si propone di aggiungere dopo la parola “*amministrazione*” le parole “**, per il tramite del Capo Missione**” .

Art. 258 – Direzione lavori

Comma 2: si propone di eliminare le parole “*Nel caso di lavori fuori dal territorio dell’Unione Europea*”.

Infine, con riferimento agli Allegati proposto, si segnala la necessità di recepire le disposizioni del DPR 13.2.2007, n.74, eliminando dalle declaratorie delle categorie specializzate (allegato A) il riferimento alle attività di produzione in stabilimento.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea, all’unanimità

E’ DEL PARERE

CHE sullo schema di regolamento, di cui all’art.5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture per l’esame di questo Consiglio ai sensi del medesimo disposto legislativo, possa esprimersi parere favorevole con le osservazioni, raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni contenute nelle suesposte considerazioni.